SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

210° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 3
3ª - Affari esteri ..... » 5
5ª - Bilancio ..... » 7
6ª - Finanze e tesoro ..... » 10
7ª - Istruzione ..... » 16
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... » 18
10ª - Industria ..... » 19
12ª - Igiene e sanità ..... » 21

Organismi bicamerali

Riconversione industriale ..... *Pag.* 23

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri ..... *Pag.* 42
2ª - Giustizia - Pareri ..... » 46
3ª - Affari esteri - Pareri ..... » 47
5ª - Bilancio - Pareri ..... » 45
7ª - Istruzione - Pareri ..... » 47
12ª - Igiene e sanità - Pareri ..... » 47

CONVOCAZIONI ..... *Pag.* 48

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia D'Acquisto.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali (1373), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce, in senso favorevole, il senatore Guizzi, il quale osserva che il carattere di necessità e di urgenza del provvedimento deriva dal fatto che esso riproduce il testo di un precedente decreto-legge (ad eccezione dell'articolo 2, che non viene riproposto in considerazione della valutazione negativa espressa al riguardo dal Senato), che, approvato dal Senato, non ha potuto completare l'*iter* parlamentare di conversione per la scadenza dei termini costituzionali.

Egli dà altresì conto del parere favorevole della 11ª Commissione permanente.

La Commissione riconosce quindi la sussistenza dei presupposti costituzionali, dando mandato al senatore Guizzi di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988 (1374), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce alla Commissione in senso favorevole il senatore Guzzetti, il quale osserva che il provvedimento appare motivato dal fatto che per i prossimi mesi sussisteranno difficoltà di collocamento di titoli a medio e lungo termine. Per conseguenza si profilerà la necessità di fare ricorso ad emissione di titoli a breve per la copertura dei relativi disavanzi mensili, il che induce il Governo ad ampliare i limiti introdotti nella legge di assestamento del bilancio n. 348 del 1988.

Egli rileva altresì che la 5ª Commissione ha espresso al riguardo parere favorevole.

Il senatore Taramelli si dichiara contrario al riconoscimento dei requisiti di costituzionalità, osservando che per la prima volta nella storia della Repubblica un decreto-legge interviene su materia disciplinata nella legge di bilancio.

La Commissione riconosce quindi, a maggioranza, la sussistenza dei presupposti costituzionali, dando mandato al senatore Guzzetti di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa (1376)

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce, in senso favorevole, il senatore Murmura, il quale osserva che il decreto

integra opportunamente il disposto dell'articolo 511 del codice di procedura penale, stabilendo che, nei casi in sui sia stato proposto appello avverso sentenza dibattimentale depositata in Cancelleria dopo il novantesimo giorno dalla pronuncia, possono essere presentati motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, entro 20 giorni a decorrere dalla scadenza di quello fissato dall'articolo 201 del codice di procedura penale per la normale presentazione dei motivi di impugnazione.

Egli dà altresì conto del parere favorevole della Commissione giustizia.

Dopo interventi, in senso favorevole, della senatrice Tossi Brutti e del Sottosegretario D'Acquisto, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti costituzionali, dando mandato al senatore Murmura di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente Elia, rilevata l'urgenza di completare l'esame dei disegni di legge concernenti la riforma del bicameralismo, propone di convocare apposite sedute eventualmente anche nei giorni del 2, 3 e 4 novembre.

La Commissione, concordando sul carattere urgente dell'esame dei disegni di legge anzidetti, delibera di definire il relativo calendario dei lavori nella seduta di domani.

Il senatore Taramelli sottolinea inoltre la necessità di riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 343 («Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena») e 984 («Tutela della minoranza etnica slovena ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione»).

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI ESTERI (3ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

30ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Manzolini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre - 1° ottobre 1987 (902)
(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore Graziani ritiene sufficiente di dare lettura dell'emendamento che riguarda la durata del mandato dei membri eletti al Consiglio dell'Organizzazione.

Con la raccomandazione del sottosegretario Manzolini, la Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984 (1145), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore Graziani illustra brevemente l'emendamento che ha lo scopo di consentire alla Repubblica Popolare Cinese di entrare nel Consiglio dell'Agenzia senza che per questo ne debbano uscire membri importanti come, ad esempio, l'India ed invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario Manzolini si associa e la Commissione dà poi mandato al senatore Graziani di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla ratifica.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987 (1146), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente Salvi segnala che la 5ª Commissione non ha fatto pervenire il suo parere sul provvedimento. Peraltro, essendo già trascorsi i termini regolamentari, egli esprime l'opinione che la Commissione possa comunque esaminare il provvedimento e che la Commissione bilancio possa – se lo riterrà opportuno – far pervenire in suo parere all'Assemblea.

La Commissione concorda con il presidente Salvi.

Riferisce, quindi, brevemente il relatore Graziani che raccomanda alla Commissione l'accordo che non si discosta da altri stipulati nella stessa materia con altri Stati.

Il sottosegretario Manzolini si associa alla raccomandazione e la Commissione dà, quindi, mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986 (1149), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente Salvi segnala che anche per questo disegno di legge non è pervenuto il parere della 5ª Commissione e che ugualmente i termini sono scaduti.

Il sottosegretario Manzolini segnala che la Convenzione in oggetto riveste carattere di particolare urgenza e che, pertanto, sarebbe opportuno che la Commissione procedesse comunque al suo esame.

La Commissione concorda.

Riferisce, quindi, il senatore Graziani che, dopo aver rilevato a sua volta l'urgenza della ratifica della Convenzione in oggetto, sottolinea il suo carattere di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio ittico comune tra i due Stati confinanti e invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Graziani di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e degli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983 (1154); approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Dopo che la Commissione ha nuovamente concordato sull'opportunità di esaminare il disegno di legge pur non essendo pervenuto il parere della 5ª Commissione, riferisce brevemente il senatore Graziani elencando i diversi emendamenti di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica.

Il sottosegretario Manzolini raccomanda il disegno di legge alla Commissione e quest'ultima dà, quindi, mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,45.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, Pavan e per gli Interni, Spini.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del tesoro per l'anno 1988 (1374), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento del Senato)

Riferisce alla Commissione l'estensore designato, senatore Forte, il quale fa presente che si tratta di valutare la sussistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77, comma 2, della Costituzione, e precisamente la straordinarietà, l'urgenza e la necessità del caso per il quale si provvede con il decreto.

L'esame sui presupposti di costituzionalità quindi, non attenendo al merito in senso tecnico, è anzi ad esso pregiuziale: tuttavia, l'esame non deve limitarsi ad apprezzamenti astratti di formali categorie costituzionali, ma deve esprimere valutazioni tendenti a stabilire una correlazione tra le anzidette categorie e i fatti oggetto di disciplina, nonchè l'esigenza di un immediato intervento normativo con forza di legge.

Ciò premesso, prosegue l'oratore, la sussistenza dei presupposti di costituzionalità in relazione al decreto in esame può essere ravvisata nel fatto che nei mesi di luglio ed agosto si era determinata una situazione di copertura del fabbisogno mensile tale per cui la quota finanziata con titoli a breve termine risultava superiore al 50 per cento. La forte tensione determinatasi sul mercato a favore dei titoli a breve esprimeva una domanda di tali attività finanziarie tale da esaurire gran parte dell'importo massimo di emissione dei Buoni ordinari del tesoro, così come rideterminato dalla legge sull'assestamento nella misura di 35.000 miliardi di lire, al netto di quelli da rimborsare (misura già fissata dalla legge di bilancio per il 1988 in 30.000 miliardi).

Secondo le dichiarazioni del Governo rese alla Camera dei deputati, il limite fissato dall'assestamento risulterebbe già superato e si starebbe già utilizzando la disponibilità creata dal decreto-legge in esame. La perentorietà dell'esigenza di trovare un'offerta alla pressione determinatasi sul breve periodo nell'ambito delle attività finanziarie pubbliche ha imposto quindi l'adozione della misura d'urgenza, dato che siffatta domanda non può rimanere insoddisfatta.

Il Governo potrà meglio individuare i motivi alla base di questa forte pressione sul breve periodo. Basti notare tuttavia che un forte spostamento della copertura del fabbisogno verso la componente a breve dei titoli è coincisa con una situazione nella quale le autorità monetarie erano riuscite ad accompagnare la discesa dei tassi interni. Non appena tale movimento ha subìto un'inversione, il che è accaduto nel mese di agosto, la copertura del fabbisogno è stata riportata su un assetto più equilibrato tra titoli a breve e titoli a medio e lungo periodo. Concludendo, il senatore Forte propone l'espressione di un parere favorevole sui presupposti di necessità e di urgenza del decreto.

Si apre il dibattito.

Il presidente Andreatta fa osservare come il decreto non debba assolutamente costituire un precedente, non solo data la particolarità della situazione determinatasi, ma anche e

soprattutto perchè esso viene a modificare una norma del bilancio.

Dopo che l'estensore designato, senatore Forte, ha fatto rilevare che l'effetto del decreto non è quello di incrementare l'indebitamento complessivo, ma quello di mutare la composizione della qualità del finanziamento del fabbisogno, ha la parola il senatore Bollini, il quale, nel fare osservare come il problema principale consista nella comprensione dei motivi che hanno indotto al varo della misura d'urgenza, fa presente che comunque si sarebbe dovuto affrontare la situazione varando un apposito provvedimento di variazione al bilancio. Infatti, già in estate vi erano chiari sintomi di una pressione della domanda di titoli pubblici a breve e quindi sarebbe stato più saggio evitare di adottare una misura di urgenza quando con un disegno di legge ordinario, peraltro previsto dall'ordinamento contabile, il Parlamento avrebbe permesso una sollecita approvazione della misura e il conseguimento del medesimo risultato senza ledere il principio della intangibilità del bilancio ad opera di un decreto-legge.

Tutto ciò significa, a suo avviso, che, potendosi ovviare diversamente alla situazione, non sussistono nè la necessità nè l'urgenza del decreto, come indirettamente conferma la relazione al testo, laddove essa fa riferimento a ragioni di carattere prudenziale tra quelle alla base della decisione di varare il decreto.

Preannunzia poi che, se si dovesse passare all'esame di merito, la propria parte politica proporrà la decadenza della misura d'urgenza ed un diverso modo di risolvere, in via permanente, questioni di tal tipo, e ciò anche allo scopo di spezzare il pericoloso *trend* rivolto alla violazione sistematica del bilancio.

Nel dichiarare la disponibilità del Gruppo comunista a percorrere diverse soluzioni metodologiche, fermi rimanendo gli obiettivi, il senatore Bollini si esprime quindi in senso contrario sui presupposti di costituzionalità.

All'estensore designato, senatore Forte, che fa presente che l'urgenza e la necessità sono evidenti soprattutto *ex post*, alla luce dell'andamento delle aste, il senatore Bollini fa osservare come ciò sia smentito dal fatto che si sta tornando ad un maggiore equilibrio nella composizione della domanda di titoli pubblici.

Il presente Andreatta si dichiara favorevole al decreto, ma fa presente che occorre assolutamente evitare l'uso di strumenti eccezionali nel corso del 1989, tali che ne risultino variati i tetti fissati nei documenti di bilancio. Si tratta infatti di una misura eccezionale, che solo in quanto tale può essere accolta, fermo rimanendo che l'atteggiamento della commissione sarà di diverso avviso in presenza di provvedimenti similari, tali da modificare la legge di bilancio.

Il senatore Ferrari-Aggradi concorda con le affermazioni del presidente Andreatta, ma soggiunge che i provvedimenti a favore del sollievo del disavanzo devono essere tempestivi ed adeguati.

L'estensore designato, senatore Forte, fa presente che la norma è solo congiunturale, non è ripetibile nel futuro e incide solo sulla qualità della composizione della copertura del fabbisogno.

La Commissione incarica quindi l'estensore designato di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1317), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo ed emendamenti)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente Andreatta, in sostituzione dell'estensore designato, senatore Azzarà, dopo aver ricapitolato le ragioni del rinvio dell'esame del provvedimento, motivate dall'esigenza di consentire un ulteriore coordinamento in sede governativa, dà sinteticamente conto dei nuovi emendamenti di iniziativa governativa, i quali riconducono il quadro delle autorizzazioni di spesa e delle coperture finanziarie alle risorse validamente disponibili sia per l'anno 1988, sia per il triennio di riferimento dei documenti di bilancio *in itinere*.

Ha quindi la parola il sottosegretario per gli interni Spini, il quale dichiara che gli emendamenti sono stati redatti, dopo una serie di contatti con l'Amministrazione del tesoro.

Il sottosegretario per il tesoro Pavan, dopo

avere confermato che gli emendamenti di iniziativa governativa vengono incontro alle esigenze sollevate dal Tesoro in precedenza, fa osservare, per quel che riguarda l'articolo 34 in materia di indennità di missione, che viene proposta una disciplina particolare, che non potrà non avere riflessi nell'ambito di categorie che operano in condizioni similari, con possibili negative ripercussioni a carico della finanza pubblica allargata.

Il sottosegretario Spini, dopo aver ribadito la sussistenza della copertura finanziaria anche per quel che riguarda l'articolo 34, fa osservare le specifiche peculiarità operative del personale che beneficierebbe di tale emolumento, sottolineando che si tratta di categorie che sono sottoposte a turni operativi e obbligo di risiedere in caserma più gravosi che per altre categorie.

Il presidente Andreatta osserva che, se tale indennità si cumula con altri emolumenti, si finisce con l'introdurre un istituto nuovo, al di fuori di una disciplina organica, con possibili disparità di trattamento.

Dopo che il senatore Forte ha comunque sottolineato le rischiose e gravose condizioni operative di tale personale, che giustificano, a suo avviso, tali disposizioni, e dopo che il senatore Vignola ha sottolineato l'opportunità di tenere effettivamente conto delle ripercussioni finanziarie per altri comparti similari, ha nuovamente la parola il sottosegretario per gli interni Spini. Dopo aver precisato l'ammontare dell'indennità, sottolinea ulteriormente gli obblighi particolari che gravano sul personale dei vigili del fuoco per quel che riguarda la durata della permanenza in caserma.

Il sottosegretario per il tesoro Pavan, ribadita la netta contrarietà su tale articolo, osserva che in ogni caso l'emolumento verrebbe corrisposto per ragioni non coerenti con la *ratio* dell'indennità di missione.

Ha quindi la parola il senatore Bollini, il quale osserva che la rimodulazione del quadro di coperture finanziarie, che viene così operata, va a scapito del programma di investimenti per la costruzione di nuove sedi di servizio disposto dall'articolo 27, programma la cui realizzazione viene sostanzialmente rinviata. Quanto poi all'articolo 34, nel sottolineare che si tratta comunque di rilievi che investono il merito del problema, rileva che comunque nel parere potrebbe essere inclusa la segnalazione alla Commissione di merito circa le eventuali, future ripercussioni finanziarie di tale disposizione.

Infine, la Commissione incarica il Presidente-relatore di trasmettere un parere favorevole sul testo, con la condizione dell'integrale accoglimento degli emendamenti di iniziativa governativa, e con le osservazioni relative all'articolo 34 emerse dal dibattito; parere contrario sui due emendamenti aggiuntivi, dopo l'articolo 9, di iniziativa parlamentare.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DEL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione plenaria, già convocata per domani 27 ottobre, alle ore 9.30, avrà inizio alle ore 10.30 e che il relativo ordine del giorno viene integrato, in sede referente, con l'esame del decreto-legge n. 412 del 23 settembre 1988 (1374), qualora l'Assemblea deliberi in senso positivo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte altresì che la Sottocommissione per i pareri è convocata per domani alle ore 9.30 per la prosecuzione dell'esame dell'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 17.20.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1988

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Intervengono il ministro delle finanze Colombo e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero De Luca, Merolli e Susi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Cannata ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (1168)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso il 28 settembre.

Il sottosegretario Merolli chiede un ulteriore rinvio del seguito dell'esame, in quanto il Governo sta ancora approfondendo l'aspetto finanziario del provvedimento, nonchè altri problemi conseguenti all'inquadramento del personale tecnico nei nuovi ruoli amministrativi. Preannuncia, comunque, la presentazione di alcuni emendamenti.

Il senatore Cannata si dichiara d'accordo sulla richiesa di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo, nell'intesa che il provvedimento venga riesaminato nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è così rinviato.

Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (1301)

Brina ed altri: Norme per il contenimento della erosione delle basi imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto (1070)

Brina ed altri: Modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernente il riporto delle perdite in casi di fusione o incorporazione societaria (1071)

(Seguito congiunto dell'esame dei disegni di legge e rinvio)

Prende la parola il senatore Leonardi, sottolineando come l'obiettivo perseguito dal disegno di legge, di ridurre le aree di elusione d'imposta, costituisca un presupposto indefettibile di ogni sistema democratico.

L'oratore svolge quindi alcune considerazioni critiche con particolare riferimento alle disposizioni in materia di IVA e di imposizione diretta, più rilevanti per le imprese.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa criteri più restrittivi in materia di detraibilità ai fini dell'IVA. La normativa proposta appare eccessiva poichè tra i beni per i quali si prevede la indetraibilità dell'imposta pagata sugli acquisti, ve ne sono alcuni che rappresentano senz'altro costi inerenti all'attività produttiva svolta e che concorrono alla formazione del reddito di impresa, per cui l'IVA assolta a monte deve essere riconosciuta come detraibile e non tramutata in costo.

Dopo aver manifestato il proprio sostanziale consenso alle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge, il senatore Leonardi passa ad esaminare le norme relative all'imposizione diretta con riferimento al reddito d'impresa.

In particolare, la norma contenuta nell'articolo 9 (che impone la deducibilità della perdita di esercizio fino all'assorbimento dell'intero reddito dei periodi immediatamente successivi) appare senz'altro giustificata con riferimento all'IRPEF e alla struttura progressiva di tale imposta. Non si comprende invece l'estensione della modifica anche ai soggetti IRPEG, operata dall'articolo 20 del disegno di

legge. Infatti l'IRPEG è un'imposta proporzionale e quindi non sussistono possibili manovre elusive, anzi il ritardo nella deduzione della perdita riportabile danneggia i contribuenti.

L'articolo 11, poi, elimina la non rilevanza reddituale delle distribuzioni di riserve derivanti da avanzi di fusione, poichè le stesse non sempre rappresentano contropartita al reale apporto di capitale. Tuttavia, quanto sopra non è vero, costituendo detti avanzi normalmente contropartita di capitale per cui alla distribuzione degli stessi non si può attribuire carattere reddituale. Di ciò è cosciente lo stesso Governo il quale nella relazione al disegno di legge parla di possibili erogazioni di valori che non hanno scontato le imposte. Si parla quindi di materia imponibile «possibile» e non certa, per cui la norma è da respingere se non si vuole trasformare l'imposta sul reddito in imposta sul capitale.

La modifica proposta poi dall'articolo 13 in tema di plusvalenze patrimoniali è da respingere, e se proprio si vuole effettuare una modifica questa non potrà che consistere nella riduzione dei periodi di imposta interessati al frazionamento della tassazione della plusvalenza e cioè nella riduzione di detti esercizi da dieci ad un numero ritenuto dal legislatore più congruo. Infatti, la modifica proposta con l'articolo 13, non consentirebbe la rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate sui cespiti completamente ammortizzati, e per quelle derivanti da conferimento di azienda si presenterebbe di impossibile applicazione, non essendo possibile attribuire ai vari beni conferiti la plusvalenza complessiva realizzata.

L'articolo 15 (che introduce la non deducibilità di canoni e spese relative alle strutture ricettive diverse dalle mense utilizzate dai dipendenti e che stabilisce alcuni limiti alla deducibilità delle spese relative ai locali concessi in uso ai dipendenti) sembra non tener conto del fatto che i costi aziendali per strutture ricettive, diverse dalle mense, sono costi inerenti all'attività produttiva, e che per i costi relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti non sempre il costo dell'azienda è correlabile con il beneficio economico che il dipendente ne ritrae dall'uso.

Con riferimento all'articolo 17, che interviene in materia di *leasing*, è opportuno ricordare che la normativa attualmente in vigore ha eliminato i contratti di *leasing* di brevissima durata e la cessione di contratto senza fatturazione del corrispettivo per tale operazione. La normativa è da poco entrata in vigore e non si conoscono gli effetti della sua applicazione, per cui non si giustifica l'urgenza di modificarla, creando possibili confusioni sul piano operativo. Peraltro la durata minima proposta per il *leasing* immobiliare, superando i dieci anni, creerebbe numerosi problemi di trascrizione immobiliare e difficoltà di finanziamento a tassi fissi. Con riferimento al contenuto dello stesso articolo, appare non accettabile la limitazione proposta per la deducibilità dei componenti negativi per autovetture non di lusso al 2 per cento dei ricavi. Se i costi per l'utilizzo di auto possiedono i requisiti di competenza e di inerenza all'attività produttiva, non si vede perchè non debbano essere ammessi in deduzione anche se superiori ad una certa percentuale dei ricavi.

L'articolo 18 del disegno di legge dispone poi l'aggiunta di alcuni periodi alla fine del comma 2 dell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi. Tale ultima disposizione prevede la deducibilità totale o pro quota delle spese di pubblicità e di propaganda ed è da ritenersi norma tecnicamente valida poichè le spese di pubblicità possono esaurire il loro effetto in uno o più esercizi. La norma proposta dal provvedimento, invece, nel prevedere la deducibilità parziale e pro quota delle spese di rappresentanza è una norma tecnicamente non valida perchè prevede la deducibilità pro quota di costi che esauriscono il loro effetto in un solo esercizio e perchè la non deducibilità di costi inerenti all'attività produttiva modifica l'imposizione sul reddito in tassazione sulle spese.

La norma contenuta nell'articolo 31 è di dubbia costituzionalità, perchè solo la legge può stabilire come vanno tassate certe operazioni economiche. Una volta che il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, avrà individuato le categorie di atti e le condizioni, in presenza delle quali si ha elusione del tributo, sarà necessaria una norma che fissi il trattamento tributario relativo all'operazione elusiva.

L'articolo 32, infine, che prevede, per alcune

disposizioni, la decorrenza dal 1° agosto 1988, si giustificherebbe solo se si fosse in presenza di disposizioni interpretative in assenza di norme codificate. Esistendo norme che disciplinano il comportamento non è pensabile pretendere dal contribuente il non rispetto delle stesse in attesa della approvazione di quelle proposte.

Nel complesso – sottolinea infine l'oratore – il provvedimento dovrebbe essere rimeditato in alcuni suoi punti, per evitare che, pur nel perseguimento di obiettivi certamente apprezzabili, quali quelli della lotta a comportamenti elusivi, si vengano a generare incongruenze e conflitti in sede di contenzioso attraverso la predisposizione di norme di difficile interpretazione ed applicazione.

Il senatore Pizzol, riferendosi alla disposizione di cui all'articolo 31, dichiara di ritenere tale proposta lodevole quanto agli scopi perseguiti ma non accettabile considerando il problema giuridico nella sua complessità. Avendo ben presente – prosegue l'oratore – che non è nemmeno da pensare ad una soppressione della autonomia contrattuale, un principio basilare del nostro diritto, in mancanza del quale sarebbe necessario rendere tipici, nel codice civile, tutti i possibili e immaginabili negozi giuridici, occorre aver presente che l'utilizzazione di un determinato negozio giuridico da parte dei cittadini, un negozio definito dal legislatore, e quindi ritenuto meritevole ed utile, non può essere in alcun modo colpita. Il senatore Pizzol esprime perplessità, in particolare, anche sul comma 2 dell'articolo 31, che attribuirebbe al Ministro il potere inammissibile di ripartire i negozi giuridici tra leciti e non leciti fiscalmente, una ripartizione che non avrebbe senso. Conclude dichiarandosi contrario anche alle ipotesi di retroattività previste dal comma 3 dell'articolo 31.

Il senatore Cavazzuti, ricollegandosi alle dichiarazioni fatte nell'intervento di ieri, ribadisce la necessità di risolvere anzitutto un problema procedurale essenziale quale è quello della natura del collegamento tra il disegno di legge n. 1301 e i provvedimenti di bilancio. Il senatore Cavazzuti trova singolare la circostanza che il Governo non considerasse come accompagnatorio della finanziaria il disegno di legge n. 1301 al momento della sua presentazione, mentre oggi ritiene che tale rapporto di accompagnamento sussista. Qualora il disegno di legge n. 1301 fosse provvedimento accompagnatorio, dovrebbe essere trasferito all'altro ramo del Parlamento, poichè non sembra opportuno derogare implicitamente, senza una decisione di carattere generale, il principio sin qui seguito di presentare in uno stesso ramo del Parlamento il disegno di legge finanziaria e i provvedimenti di accompagnamento.

Passando a considerare il contenuto e gli scopi del provvedimento, dichiara che esso parte dalla giusta constatazione della prevalente inconsistenza delle dichiarazioni IRPEG delle persone giuridiche: l'assenza di redditi consistenti presso il 60 per cento delle persone giuridiche significa che le norme legislative vigenti consentono largamente elusione d'imposta. Il provvedimento sembra quindi muoversi nella direzione giusta, dato che si rivolge principalmente alle società, e solo secondariamente alle persone fisiche. In materia di società, grosse elusioni sembra che avvengano, ad esempio, in sede di fusione, con la soppressione di debiti di imposta mentre parallelamente si riesce a mantenere validi crediti d'imposta. Nell'insieme, il senatore Cavazzuti ritiene che il grosso delle elusioni avvenga non tanto sulla ordinaria gestione delle imprese quanto sulla loro gestione finanziaria; ad esempio, il poter dedurre gli interessi passivi sui prestiti obbligazionari produce un maggior reddito non tassato, a beneficio degli azionisti, che eventualmente percepiscono quegli stessi interessi passivi, in quanto abbiano sottoscritto le obbligazioni. Da tutto ciò emerge chiaramente – prosegue il senatore Cavazzuti – che questi problemi devono essere affrontati nel quadro di una revisione della tassazione dei redditi di capitale.

Il senatore Cavazzuti conclude esprimendo un giudizio nettamente negativo riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 31.

Ha quindi la parola il ministro delle finanze Colombo.

Il Ministro, rispondendo ai quesiti posti dal senatore Cavazzuti, rileva preliminarmente come il provvedimento in esame tenda a

modificare alcune norme che permettono comportamenti elusivi da parte dei contribuenti; da esso deriverà, comunque, un maggior gettito per l'Erario valutato in circa 800 miliardi.

Per quanto concerne più strettamente l'aspetto procedurale richiamato dal senatore Cavazzuti, rileva come non esistano, allo stato attuale, norme di carattere procedurale che impongano al Governo di presentare in quel ramo del Parlamento dove sono stati presentati i documenti di bilancio, anche i cosiddetti provvedimenti «accompagnatori» dei documenti stessi; non vi è dubbio che sarebbe più logico prevedere una tale forma di contestualità, ma in assenza di specifiche norme procedurali, ragioni di opportunità consigliano che l'esame del disegno di legge n. 1301 sia completato da questo ramo del Parlamento per essere successivamente esaminato dall'altro. Ciò è tanto più vero se si considera che il provvedimento in esame è stato presentato, cronologicamente, prima dei documenti di bilancio per il 1989. Esiste, anzi, la necessità e l'urgenza che il disegno di legge n. 1301 venga definitivamente approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre prossimo, affinchè le relative norme possano entrare in vigore dal 1° gennaio 1989.

Per quanto riguarda il merito, il ministro Colombo preannuncia che terrà la sua replica nella prossima seduta, dovendo egli ora assentarsi per una riunione del Consiglio dei ministri.

Interviene successivamente il senatore Cannata il quale sottolinea il positivo interesse, anche del Gruppo cui appartiene, per una approvazione in tempi brevi del disegno di legge n. 1301. Tuttavia – egli prosegue – non è irrilevante l'obiezione procedurale avanzata dal senatore Cavazzuti, in quanto procedere nell'esame del provvedimento (qualora se ne riconoscesse il carattere «accompagnatorio» dei documenti di bilancio) significherebbe creare, anche per gli anni prossimi, un pericoloso precedente; meglio sarebbe, nel presente caso, investire del problema il Presidente del Senato e la Giunta del Regolamento.

Il senatore Cavazzuti si dichiara, a sua volta, favorevole a proseguire l'esame del provvedimento, a patto che ciò non costituisca necessariamente un precedente per il futuro.

Il relatore Beorchia, dopo aver rilevato la necessità di procedere celermente nell'esame del disegno di legge, in modo che possa divenire legge prima del 31 dicembre (posto che si tratta di materia assai difficilmente definibile con decretazione di urgenza) si sofferma a chiarire alcuni problemi inerenti alle prospettate audizioni in sede ristretta. È ovvio comunque – prosegue il relatore – che il Governo parteciperà alle riunioni in sede ristretta intervenendo sui singoli punti dell'articolato. Il relatore dichiara che, tuttavia, per poter procedere agevolmente nel seguito dell'esame è indispensabile rimuovere una seria difficoltà pregiudiziale: il Governo deve esprimersi chiaramente riguardo all'articolo 31, e possibilmente anche sull'articolo 32, avendo presente, in particolare, i pareri che in proposito sono stati emessi dalla 1ª e dalla 2ª Commissione e le autorevoli opinioni che sono state espresse nell'area imprenditoriale pubblica.

Il ministro delle finanze Colombo assicura che risponderà al quesito anzidetto in sede di replica.

Interviene il senatore Favilla. Premesso che i ritocchi al sistema fiscale dovrebbero essere sempre limitati allo stretto indispensabile, conviene sulla necessità di recare, comunque, quelle modifiche che possano chiudere sbocchi alla elusione d'imposta, ed in questo senso condivide gli scopi perseguiti con il disegno di legge 1301. Deve tuttavia esprimere perplessità su alcuni punti dell'articolato. Anzitutto, non sembra possibile impedire ai cittadini di scegliere gli strumenti giuridici liberamente: il fisco potrebbe, se fosse indispensabile, ottenere gli stessi risultati perseguiti con il disegno di legge in esame modificando i regimi fiscali, in modo che risultino eguali per i diversi strumenti giuridici alternativamente possibili. Soffermandosi poi sulle disposizioni di cui agli articoli 12 e 17 osserva che le limitazioni alla deducibilità di costi e di ammortamenti ivi previste sarebbero giustificate in alcuni casi, ma in altri certamente no, in quanto colpirebbero costi realmente sostenuti per la produzione del reddito: la norma fiscale dovrebbe specificare e discriminare attentamente le diverse situazioni, altrimenti si incorrerebbe anche in difetto di costituzionalità. Quanto ai poteri eccezionali attribuiti all'Amministrazio-

ne finanziaria con gli articoli 25 e 31, si dichiara contrario a tali disposizioni, che lascerebbero troppo spazio agli arbitri, ai giudizi sommari, a volte ad una vera e propria persecuzione dei contribuenti.

Non essendovi ulteriori interventi, il presidente Berlanda dichiara chiusa la discussione generale. Avverte poi che nella prossima settimana avrà luogo l'audizione in sede plenaria dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, e al tempo stesso avranno inizio le audizioni in sede ristretta, alle quali provvederanno il relatore Beorchia e il vice presidente De Cinque. Si intende quindi costituita – prosegue il presidente – un'apposita Sottocommissione per l'esame del disegno di legge 1301, e a tal fine i gruppi designeranno al più presto i componenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie (1334)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente Berlanda informa che sono stati presentati tre emendamenti, il primo da parte dei senatori De Cinque, Ianniello, Brina e Pizzol, diretto a dare efficacia retroattiva alle disposizioni fiscali in materia di indennità di fine rapporto di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70; il secondo presentato dal senatore Andriani e da altri senatori del gruppo comunista, diretto a ridurre al 9 per cento l'aliquota IVA sulle pelli da calzature e loro manufatti; il terzo diretto a modificare la quota di contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 comma 1 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. Riguardo a quest'ultima proposta, il Presidente osserva che essa non sembra ammissibile in quanto non rientra nella materia trattata dal decreto-legge. Gli altri due emendamenti sono stati già trasmessi alla 5ª Commissione per il parere; non è prevedibile tuttavia che il parere stesso possa pervenire sollecitamente, o comunque prima di mercoledì mattina. Avendo presente che il provvedimento è nel calendario dell'Assemblea per la prossima settimana, si dovrebbe prevedere una seduta in ora adeguata, nella giornata di mercoledì.

Il sottosegretario Susi rappresenta ai proponenti degli emendamenti anzidetti l'opportunità di ritirarli, per ripresentarli in sede di esame in Assemblea, tenendo conto delle difficoltà ora ricordate dal Presidente e della circostanza che il Governo non è ancora in grado di valutare gli emendamenti stessi.

I senatori Brina e Garofalo dichiarano di non essere disposti a ritirare gli emendamenti in questione.

Il Presidente avverte che, in conseguenza, verrà sollecitata l'emissione dei pareri da parte della 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza (1299)

(Rinvio del seguito della discussione)

Si riprende l'esame sospeso il 12 ottobre.

Il sottosegretario Susi chiede un breve rinvio dell'esame per permettere al Governo di valutare, in particolare, la portata di uno degli emendamenti presentati.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è così rinviato.

Gualtieri ed altri: Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990)

(Discussione e rinvio)

Il relatore Favilla riferisce sul provvedimento.

Dopo aver sinteticamente illustrato la situazione attuale, in relazione alla quale gli scommettitori possono puntare sia nelle agenzie ippiche che negli stessi ippodromi, rileva come il disegno di legge preveda, a partire dal

1° gennaio 1990, che le agenzie ippiche riversino l'ammontare finale delle scommesse raccolte in ogni corsa sul totalizzatore dell'ippodromo interessato. Si tratta – prosegue il relatore – di una innovazione rilevante, la cui opportunità va attentamente valutata dopo aver avuto notizie più precise sugli incovenienti della situazione attuale, e dopo aver sentito sia l'UNIRE che il rappresentante del Ministero delle finanze. La valutazione dovrà anche essere fatta in relazione all'eventualità che il nuovo sistema che si vuole introdurre possa, o meno, sviluppare le scommesse clandestine. Chiede pertanto un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Il senatore Gualtieri, primo firmatario del disegno di legge, chiede anch'egli un breve rinvio, possibilmente alla prossima settimana, in modo da poter fornire alla Commissione puntuali notizie sulla portata del provvedimento.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene così rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente avverte che la Sottocommisione per l'esame del disegno di legge n. 953 «Costituzione di società abilitate alla intermediazione in borsa», inizierà i suoi lavori martedì della prossima settimana in ora compatibile con le possibilità consenite dai lavori del Parlamento.

Sempre in relazione ai lavori parlamentari (a Camere riunite) previsti per la prossima settimana, il Presidente avverte che la Commissione si riunirà nelle ore che resteranno disponibili.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOMPIANI

Intervengono il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Rossi di Montelera.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per l'organizzazione e il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka (1260), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Preliminarmente all'avvio del dibattito, il presidente Bompiani avverte che le Commissioni 1ª e 3ª hanno espresso parere favorevole. Dà quindi la parola al Ministro Ruberti.

Il ministro Ruberti avverte che anche la Commissione bilancio si è testè espressa favorevolmente in sede consultiva sul provvedimento. Svolge quindi alcune considerazioni introduttive, facendo presente che l'Italia in passato ha dovuto rinunciare al proprio turno di presidenza di EUREKA par la mancanza di fondi adeguati e soprattutto di sufficienti strutture gestionali. Si tratta ora di predisporre tali strutture, al fine non solo di mettere in funzione un utile osservatorio sullo stato della tecnologia negli altri paesi partecipanti ad EUREKA, ma anche per acquisire una preziosa esperienza nella gestione di programmi di ricerca internazionale.

Riferisce quindi alla Commissione sul provvedimento in titolo il senatore Kessler, il quale dà brevemente conto del suo contenuto, ricordando altresì che esso è già stato approvato senza modifiche dalla Camera dei deputati. Dopo aver manifestato il proprio rammarico per la passata rinuncia ad esercitare la presidenza, auspica che ora l'Italia possa adempiere tale funzione nel migliore modo possibile, sia per tutelare l'interesse nazionale, sia per la positiva ricaduta di immagine sul piano internazionale.

Conclude infine invitando la Commissione ad approvare sollecitamente e senza modifiche il provvedimento.

Si apre la discussione.

La senatrice Callari Galli, dopo aver manifestato un giudizio favorevole sul provvedimento, e rammarico per la occasione perduta in passato, dichiara di confidare che la presidenza italiana di EUREKA possa stimolare l'integrazione fra le iniziative di ricerca scientifica europea e le strutture italiane di ricerca. Rivolge quindi taluni quesiti al Ministro.

Il ministro Ruberti risponde che, secondo le norme vigenti, l'Italia ha un rappresentante in EUREKA (il professor Pistella), e avverte di avere istituito una commissione di esperti a fini consultivi. Ricorda poi che la legge riserva una quota dei fondi per la ricerca applicata ai progetti EUREKA, alla cui istruttoria provvede l'IMI. Sottolinea quindi la preziosa esperienza che l'Italia ricaverà dall'anno di presidenza, destinata sicuramente a produrre ricadute positive anche nella prospettiva della creazione del nuovo Ministero per la ricerca. Occorre infatti rimediare alla mancanza di dirigenti esperti per la gestione dei progetti di ricerca internazionali. Per quanto riguarda infine il futuro utilizzo degli esperti impiegati nella struttura temporanea per la presidenza di EUREKA, il Ministro si dichiara del tutto favorevole, in via generale, alla massima flessibilità nell'impiego del personale.

Posti quindi separatamente ai voti, vengono approvati senza discussione gli articoli del disegno di legge ed il disegno di legge nel suo complesso.

Deputati Bassanini ed altri - Ordinamento della professione di guida alpina (1196), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore Fassino segnala il problema di una adeguata tutela della professionalità dei maestri di sci, profilo che vede peraltro recepito dall'emendamento del Governo all'articolo 2.

Data lettura dei pareri espressi dalle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 13ª, da parte del presidente Bompiani, il senatore Kessler, preso atto che la disciplina delle scuole di sci non è contemplata dal disegno di legge in discussione, chiede se, occorrendo salvaguardare le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, tali enti siano stati consultati. Sotto un profilo metodologico sostiene che la legge non deve addentrarsi in una normativa minuta, trattandosi di una legge-quadro.

Il sottosegretario Rossi di Montelera, soffermandosi in particolare sull'emendamento già presentato all'articolo 2, osserva che per risolvere eventuali dubbi interpretativi alimentati dal testo della Camera, si è inteso chiarire che i maestri di sci sono abilitati all'insegnamento delle tecniche sciistiche ed all'accompagnamento di escursionisti nell'ambito del comprensorio delimitato dalle Regioni.

La senatrice Callari Galli, rilevata l'utilità dell'emendamento del Governo, ritiene inopportuna una disputa tra le categorie dei maestri di sci e guide alpine, dal momento che la nuova normativa intende fare chiarezza nell'ambito considerato.

Passando quindi all'esame degli articoli, è approvato l'articolo 1. All'articolo 2, è approvato l'emendamento sostitutivo del Governo. Sono approvati senza modifiche gli articoli 3 e 4. All'articolo 5, il relatore, senatore Manzini, facendo propri i suggerimenti espressi nel proprio parere dalla Commissione giustizia propone due emendamenti alla lettera *e*) del comma 1, rivolti ad inserire la seguente formula «e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena» ed inoltre a modificare la parola «o» con l'altra «salvo». Tali emendamenti posti ai voti sono approvati e così pure l'articolo nel testo modificato. Sono quindi approvati, senza modificazioni gli articoli seguenti fino all'articolo 24.

All'articolo 25 il Sottosegretario, facendosi carico delle preoccupazioni segnalate dal senatore Kessler, evidenzia come sia fatto espressamente salvo quanto stabilito dagli statuti di autonomia delle Regioni a statuto speciale, per cui non vi è rischio di violazione dell'autonomia medesima. Tali enti sono comunque liberi di stabilire disposizioni più restrittive in materia.

Il senatore Manzini, il quale ha presentato due emendamenti all'articolo, dichiara che le modifiche proposte sono rivolte a chiarire il testo della norma nel senso espresso dal Sottosegretario, e desiderato dal senatore Kessler, al fine di lasciare pienezza di autonomia alle Regioni ed alle Province autonome.

Il senatore Kessler insiste invece affinchè venga ripristinato il testo originario della proposta di legge, modificato dalla Camera dei deputati, perchè ritenuto più garantistico dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono ripetutamente il Sottosegretario, i senatori Manzini e Kessler ed il presidente Bompiani, il Sottosegretario fa presente che l'articolo 25 è stato modificato dalla Camera dei deputati, rispetto all'originaria proposta (che pure offriva già ragionevoli garanzie alle Regioni ad autonomia speciale) in senso a suo avviso ancor più rispettoso per le autonomie regionali. In tale spirito, si dice quindi favorevole a entrambi gli emendamenti del relatore.

Posti separatamente ai voti, i due emendamenti del relatore sono approvati. La Commissione approva quindi – previa dichiarazione di astensione del senatore Kessler – l'articolo 25 nel testo emendato.

Con successive votazioni, la Commissione approva quindi l'articolo 26 e il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 ottobre, alle ore 9, con l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

68ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARIOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Marte Ferrari.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate (656)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il vice presidente Mariotti, premesso che nella giornata di domani potrà essere acquisito il parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo, propone di rinviarne l'esame alla seduta di domani.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il vice presidente Mariotti avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 656.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Battaglia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

AFFARI ASSEGNATI

Piano energetico nazionale (*Doc.* LXIV, n. 1)
(Esame e rinvio)

Il ministro Battaglia, dopo aver sottolineato che l'attuazione di parte del Piano in esame richiede l'approvazione di un apposito disegno di legge, che sarà presentato in tempi brevi, rileva come l'analisi comparata della situazione energetica italiana e internazionale esige una programmazione degli interventi razionale, pragmatica, operativa e al tempo stesso flessibile. Il documento in titolo, infatti, non si limita a una individuazione delle singole parti che compongono il quadro di riferimento dell'energia ma considera prioritariamente i risultati finali cui tende la programmazione delle risorse e degli strumenti, in un'ottica di realismo ed efficienza. L'attuale fase di transizione, infatti, è destinata a lasciare il passo a un uso più contenuto di combustibili fossili, privilegiando il settore nucleare da fissione a sicurezza intrinseca, le fonti rinnovabili e il nucleare da fusione. L'individuazione di tali settori richiede un forte impulso della ricerca nei rispettivi campi, considerato che i risparmio energetico può contribuire al contenimento dei consumi e al rinnovamento tecnologico del Paese ma non può, in ogni caso, presentarsi come la soluzione definitiva del problema. Il PEN, infine, riserva una grande attenzione alla tutela ambientale.

Il ministro Battaglia, quindi, ribadisce che una gestione razionale e pragmatica della transizione energetica consentirà di sfruttare al meglio tutte le opportunità fornite dalla ricerca scientifica e di superare la vulnerabilità del nostro paese in materia. Espressa poi una valutazione dei precedenti piani energetici, ricorda la dimensione mondiale della tutela ambientale e l'ottica sovranazionale che deve sovrintendere al sistema di governo dell'energia, sia nella fase consultiva che in quella esecutiva.

Si apre il dibattito.

Il senatore Gianotti chiede notizie sui tempi di approvazione del preannunciato disegno di legge in materia energetica e auspica il rapido rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENEA. Il senatore Baiardi domanda informazioni sulla ventilata partecipazione di imprese italiane alla costruzione di centrali nucleari in Unione Sovietica e sullo stato delle centrali nucleari in Italia. Il senatore Calvi richiede chiarimenti sugli strumenti di ricerca previsti dal PEN, specie in rapporto al Cirene. Il senatore Cardinale lamenta l'assenza di previsioni di spesa, relative al PEN, nel disegno di legge finanziaria per il 1989. Il senatore Specchia segnala talune contraddizioni presenti nel documento in esame e chiede chiarimenti in ordine alle dimensioni, a suo parere eccessive, della centrale a carbone prevista nel territorio di Brindisi. Il senatore Gradari, nell'auspicare che il PEN sia un vero e proprio strumento di programmazione energetica, avverte il rischio che il sistema istituzionale ivi previsto non sia all'altezza di altri paesi industrializzati. Il senatore Consoli chiede conferma dell'eventuale importazione di energia elettrica nell'ambito di un accordo con l'Unione Sovietica: al riguardo pone interrogativi circa i problemi tecnici connessi alla grande distanza e chiede se siano previste altre

iniziative per l'approvvigionamento di gas metano. Il senatore Nebbia segnala l'assenza nel Piano di qualunque riferimento al risparmio di carburante e al minore inquinamento derivanti dall'adozione di più contenuti limiti di velocità per l'autotrasporto. Il senatore Mancia affaccia interrogativi circa le misure in materia di sicurezza ambientale e umana. Il senatore Aliverti richiama l'attenzione sui limiti del Piano in esame, che non prelude a scelte di fondo sulla politica energetica nazionale, e sul voto legislativo conseguente ai *referendum* dello scorso anno. Domanda inoltre chiarimenti sul disegno di legge che dovrebbe consentire l'attuazione del piano nonchè sugli strumenti e le procedure ivi previste; rileva, infine, la precarietà, ormai istituzionale, degli enti energetici italiani, in ordine ai quali andrebbe meglio chiarita la funzione dei nuovi organismi disposti dal Piano.

Il ministro Battaglia assicura che la stesura del preannunciato disegno di legge è pressochè ultimata sicchè in breve tempo il testo dovrebbe essere inviato agli altri Ministri per il concerto. Ritiene inoltre che il PEN dovrebbe rivedere i compiti dell'ENEA, il cui Consiglio di amministrazione, pertanto, andrebbe più opportunamente rinnovato dopo l'entrata in vigore del Piano medesimo: egli, tuttavia, sarebbe disponibile a seguire una diversa procedura che il Parlamento intendesse proporre. Circa le ipotesi di costruzione di centrali nucleari in Unione Sovietica e di importazione di energia elettrica nel nostro paese egli assicura che non è stato ancora definito alcun progetto specifico e sottolinea non soltanto i connessi problemi di ordine tecnico ma anche l'accresciuto livello di dipendenza dall'estero nei rifornimenti di energia.

Il Ministro conferma la chiusura dedinitiva della centrale nucleare di Latina mentre quelle di Trino e Caorso sono attualmente fuori produzione. Sottolinea che l'aumento dei consumi sembra oggi superiore a quanto previsto nel piano (4,4 anzichè 3,4 per cento all'anno) sicchè sarebbe imprudente rinunciare a centrali già avviate, come quelle della Puglia o di Montalto, nella versione policombustibile. In ogni caso, la nuova centrale di Montalto, sommandosi a quella di Civitavecchia, resa meno inquinante in base alle recenti decisioni, darebbe un inquinamento minore di quello attualmente determinato dalla sola centrale di Civitavecchia.

Il Ministro si dichiara quindi contrario alla costituzione di un'Agenzia incaricata del coordinamento degli enti energetici. Siffatta Agenzia, egli afferma, sarebbe priva di potere reale: si può pensare ad un Segretario generale alle dipendenze del Ministro dell'industria, oppure ad un Ministero dell'energia.

Egli ribadisce quindi che il Piano energetico non tratta del problema dei trasporti, di cui tratterà invece il previsto Piano dei trasporti; si dichiara scettico circa le possibilità di risparmio nel consumo dei carburanti in conseguenza dei limiti di velocità.

Il Ministro afferma quindi che esiste una pluralità di problemi ambientali di cui bisogna tener conto e che fra essi i più preoccupanti sono forse l'effetto serra e la questione dell'ozono. Conferma che il Piano energetico si inserisce in una situazione difficile, ma confida che esso presenti i necessari caratteri di razionalità, operatività e flessibilità.

Il Piano, ricorda il Ministro, va integrato da un provvedimento legislativo, ma per una parte non trascurabile si presta ad essere attuato immediatamente sulla base della semplice approvazione da parte del Governo e del Parlamento.

Per quanto riguarda l'impianto CIRENE, il Ministro conferma che esso sarà destinato a finalità di ricerca.

Il Presidente ringrazia il Ministro ed avverte che la Commissione intende effettuare degli approfondimenti, anche attraverso audizioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

60ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELOTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Imbriaco ritiene che la Commissione non possa svolgere utilmente i suoi lavori nella seduta odierna, in quanto per le ore 16,30 è convocata l'Assemblea del Senato, chiamata, tra l'altro, ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria. Chiede pertanto che i lavori della Commissione siano rinviati e che si riunisca in tempi brevi l'Ufficio di Presidenza per stabilire il calendario delle prossime sedute.

Il presidente Melotto fa notare al senatore Imbriaco che è possibile procedere alla trattazione almeno di uno dei disegni di legge all'ordine del giorno, fermo restando che la Commissione sospenderà i suoi lavori non appena inizierà la seduta in Aula. Propone, pertanto, che la Commissione prosegua i suoi lavori. Fa presente poi che comunicherà al Presidente Zito la richiesta di convocazione dell'Ufficio di presidenza.

La Commissione conviene quindi con la proposta del presidente Melotto di proseguire i lavori.

IN SEDE REFERENTE

Dell'Osso ed altri: Modifica alla legge 7 maggio 1965, n. 459, recante disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti (616)

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente Melotto, il quale rileva che il disegno di legge mira a consentire il trattenimento in servizio degli ufficiali sanitari, dei medici condotti e dei veterinari condotti, assunti anteriormente al 31 dicembre 1964, i quali, al 31 dicembre 1986, non abbiano maturato i 40 anni di servizio utili al raggiungimento del trattamento massimo di pensione, pur avendo compiuto i 65 anni di età. Egli fa notare che la legge n. 459 del 1965 ha previsto tale facoltà soltanto per i medici assunti fino al 1952. La proroga prevista dal disegno di legge in esame si rende necessaria in quanto negli anni successivi al periodo bellico vi fu una sospensione dei concorsi che nella gran parte delle province andò ben oltre il 1952, per cui vi è un certo numero di medici che non ha avuto la possibilità materiale di raggiungere il massimo della pensione. Il presidente relatore sottolinea quindi la necessità che il disegno di legge in esame, in sè pienamente giustificato in quanto tendente a sanare una palese ingiustizia, non costituisca la premessa per una generalizzata elevazione dell'età pensionabile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Azzaretti ritiene che la possibilità di raggiungere il massimo della pensione debba essere data a tutto il personale medico. Egli fa inoltre notare che all'entrata in vigore della riforma sanitaria, mentre gli ufficiali sanitari sono quasi tutti entrati nei ruoli del servizio sanitario nazionale, la gran parte dei medici condotti ha invece optato per il convenzionamento; pertanto, molti medici condotti che in quel momento non avevano raggiunto il periodo minimo di 25 anni per fruire del trattamento pensionistico, hanno

perso tutti i contributi versati. Tale situazione, rileva il senatore Azzaretti, configura una grande ingiustizia, che deve essere sanata.

Il presidente-relatore Melotto fa notare che i medici condotti sono ormai in via di esaurimento, mentre gli ufficiali sanitari ricoprono tuttora importanti funzioni nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Il senatore Condorelli, dopo essersi dichiarato favorevole al disegno di legge, rileva che l'elevazione dell'età pensionabile anche per altre categorie di medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale, prevista in altri disegni di legge all'ordine del giono, sia ormai inevitabile in quanto risponde ad una esigenza di giustizia la possibilità per tutti di conseguire il trattamento massimo di pensione. Egli ritiene altresì che il problema sollevato dal senatore Azzaretti meriti la massima considerazione, trattandosi oltretutto di una questione circoscritta ad un certo numero di persone.

Il senatore Signorelli, dopo aver dichiarato di condividere il disegno di legge in esame, sottolinea la necessità di consentire a tutti i medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale il raggiungimento del massimo della pensione rendendo possibile il trattenimento in servizio.

Il senatore Pulli ritiene che sia necessario cominciare a pensare ad un provvedimento di carattere generale che estenda la possibilità di rimanere in servizio oltre i 65 anni a tutto il personale sanitario che a quel momento non abbia maturato il periodo necessario per avere il massimo della pensione. Si potrebbe quindi o pensare a modificare il testo in esame per considerare tutte le situazioni analoghe, oppure approvare il disegno di legge senza modifiche, riservandosi di presentare in tempi brevi un ulteriore disegno di legge a carattere organico.

Il presidente-relatore Melotto, intervenendo nuovamente, ritiene necessario distinguere l'ipotesi di una elevazione generalizzata ed indiscriminata dell'età pensionabile fino a 70 anni, attualmente inaccettabile dato il gran numero di giovani medici disoccupati, da quella di una normativa limitata che consenta il mantenimento in servizio al solo scopo di consentire il raggiungimento del massimo della pensione. Ritiene altresì necessario che il Governo faccia conoscere il numero dei sanitari interessati dal disegno di legge in esame. Comunica quindi che la discussione generale proseguirà in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente
MARZO

Interviene il ministro del bilancio e della programmazione economica, Fanfani.

La seduta inizia alle ore 9,30.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA IN ORDINE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE

Il presidente Marzo ringrazia il Ministro per essere intervenuto all'odierna seduta e lo invita a svolgere la relazione.

FANFANI, *ministro del bilancio e della programmazione economica*, osserva che lo stato in cui oggi si presenta l'industria italiana risente dell'instabilità propria di una fase storica di transizione: siamo, infatti, alla fine di un'epoca caratterizzata dalla vigenza del sistema instauratosi con la legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione e sulla ristrutturazione industriale, ed all'inizio di un nuovo corso, un corso che appare, in tutti i paesi industrializzati ed in numerosi di quelli in via di sviluppo, improntato sullo sforzo di dotare il sistema produttivo di strutture spiccatamente innovative e strategicamente agguerrite per far fronte alla concorrenza internazionale.

Su queste premesse, dopo aver tracciato con brevi linee un'immagine relativa alle finalità della legge n. 675 del 1977 e ai risultati conseguiti, espone, quali argomenti di discussione e di valutazione, alcune considerazioni sui processi di aggiustamento che si svolgono nell'industria e sulle loro implicazioni, come pure sulle funzioni di cordinamento ed indirizzo attribuite al CIPI.

Osserva che la legge n. 675 del 1977 nacque nel tentativo di segnare una nuova politica industriale, finalizzata alla valorizzazione delle capacità di recupero e di crescita del sistema produttivo. La diffusa ed acuta crisi del sistema industriale negli anni conseguenti allo *shock* petrolifero e la constatazione, sul piano pragmatico, dell'esistenza di strumenti non idonei a far fronte alle conseguenze dell'accelerazione impressa nel mercato dai nuovi fattori di sviluppo, determinarono l'esigenza di un quadro normativo incentrato sul coordinamento delle misure di intervento dei pubblici poteri in materia di politica industriale, da attuarsi con l'istituzione di un Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Al CIPI venne affidato il compito di determinare gli indirizzi di politica industriale, diretti a favorire la riduzione delle importazioni nette, a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale nazionale, ad attuare una politica organica di approvvigionamento ed utilizzazione di materie prime e prodotti energetici e ad assicurare una crescita dell'occupazione, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

La gestione delle risorse attribuite al fondo, istituito dall'articolo 3 della legge n. 675 del 1977 presso il Ministero dell'industria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, venne indirizzata, in relazione alla situazione ed alle prospettive delle imprese industriali alla fine degli anni settanta, al conseguimento dell'obiettivo di creare le condizioni necessarie perchè le imprese più dinamiche appartenenti a settori rilevanti per l'economia del paese potessero esprimere pienamente, grazie a forme dirette di sostegno, la loro potenziale capacità espansiva con benefici diretti o indiretti sul sistema economico generale.

L'attivazione del fondo – destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, che realizzassero progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati ed agli obiettivi previsti dalla legge n. 657 del 1977 – ebbe luogo solo nel maggio 1980, a cuasa dell'insorgere, nella fase di avvio della legge, di alcuni problemi di ordine interpretativo ed organizzativo sui quali in passato si è ampiamente riferito alla Commissione.

Riassumendo tali problemi, essi sono essenzialmente riconducibili alle contraddizioni ed alle incongruenze della normativa, alle difficoltà di vario genere, incontrate al momento della definizione delle procedure per l'accesso alle agevolazioni, al blocco della stipula dei contratti di mutuo da parte degli Istituti di credito, all'opposizione iniziale della Comunità economica euroepa.

Le domande per ottenere i benefici contemplati dalla legge n. 675 del 1977, potevano essere presentate fino al 31 dicembre 1982. La legge finanziaria n. 130 del 1983, ha infatti prorogato l'attività del fondo limitatamente agli impegni già previsti, ma non ha dettato disposizioni per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Dall'inizio dell'attività del fondo, nel 1980, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni previste 181 iniziative, di cui 131 nell'Italia centro-settentrionale e 50 nel Mezzogiorno, per un ammontare complessivo di spese per investimenti di 9.289 miliardi.

Per quanto concerne il livello delle risorse finanziarie affluite al fondo, esse ammontano a 4.1278 miliardi, in base alle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 29 della legge n. 675 del 1977, e dall'articolo 18 della legge n. 130 del 1983. Tale cifra è al netto delle somme, pari complessivamente a 2.861 miliardi, che sono state accreditate, nel corso degli anni, a vari fondi per il finanziamento di impieghi diversi dalla ristrutturazione (fondo mobilità manodopera, fondo centrale di garanzia, Artigiancassa).

Ai pagamenti da effettuare può farsi fronte con le attuali disponibilità di cassa, per 2.037 miliardi, e con futuri versamenti, previsti in bilancio, per 873 miliardi.

Fino ad oggi non si sono resi disponibili fondi superiori alle esigenze derivanti dagli impegni assunti. Per tale motivo, non è stata data attuazione alla norma di cui al quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 710 del 1985, la quale prevede che i fondi in eccedenza rispetto agli impegni assunti in base alla legge n. 675 del 1977, vengano terasferiti al fondo innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della lege n. 46 del 1982.

Le agevolazioni finanziarie deliberate, pari a 6.608 miliardi, si ripartiscono, a livello territoriale, nelle seguenti proporzioni: lettera *b* (contributo sugli interessi per il finanziamento bancario) e lettera *c* (contributo sulle emssioni obbligazionarie) considerate congiuntamente, in quanto entrambe gravanti sullo stesso limite di spesa recato dalla lettera *b* dell'articolo 29: centro-nord 59,72 per cento, Mezzogiorno 40,28 per cento; lettera *a* (mutuo agevolato): centro-nord 37,46 per cento, Mezzogiorno 62,54 per cento; contributo in conto capitale, concesso, ai sensi di legge, alle sole iniziative localizzate nelle aree meridionali.

Dall'analisi del sistema incentivante proposto dalla legge n. 675 del 1977, è possibile trarre alcune valutazioni.

L'aspetto innovativo del fondo, rispetto ai precedenti strumenti d'intervento in favore delle attività industriali basati sul credito agevolato, doveva essere rappresentato da una gestione delle risorse impostata sui programi di settore finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi programmatici. L'indeterminatezza di alcuni programmi e soprattutto il mancato aggiornamento degli stessi hanno finito nel corso degli anni per diminuire l'efficacia del supporto conoscitivo in modo tale da compromettere la possibilità di gestire effettivamente il fondo secondo validi criteri di politica settoriale. Di fatto, la gestione si è venuta snodando giorno per giorno, senza essere sorretta da criteri generali di selezione e di scelta.

Il ricorso delle piccole e medie imprese ai benefici della legge n. 675, è stato scarsissimo, preferendo quasi tutte rivolgersi ad altre normative più agili ed altrettanto vantaggiose (particolarmente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976).

Per completare il quadro conoscitivo del

funzionamento del sistema incentivante della legge n. 675 del 1977, è da rilevare che, essendo ormai esaurito il fondo e le attività ad esso connesse, resta oggi al CIPI il compito, alquanto limitato, di valutare le modifiche relative ai progetti già approvati ed ammessi alle agevolazioni del fondo. Va evidenziato che questa attività, in via di esaurimento, rigurda attualmente, nella maggior parte dei casi, variazioni marginali (quali, ad esempio, la modifica della ragione sociale con conseguente variazione nell'intestazione delle agevolazioni).

Per tale motivo, il CIPI ha deliberato di demandare al Ministro dell'industria l'approvazione diretta, con proprio provvedimento, delle modifiche quando queste non comportino variazioni significative nella tipologia e nell'ammontare delle agevolazioni concesse e nelle caratteristiche tecnico-economiche dell'investimento, facendo obbligo ad esso di riferire annualmente al CIPI sulle predette modifiche direttamente approvate.

Tuttavia, la rispettiva deliberazione del 22 ottobre 1987, sottoposta, in quanto deliberazione avente contenuto normativo, all'attenzione dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1 della lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 611 del 1986, per l'acquisizione del visto del Guardasigilli, è stata respinta e dichiarata inammissibile al visto medesimo, assumendosi l'insufficienza dei presupposti previsti dall'articolo 18 della legge n. 130 del 1983 (che dà facoltà al Ministro dell'industria di porre in essere tutti gli adempimenti che si dovessero rendere necessari per consentire la più agile attuazione della legge n. 675 del 1977).

Il Ministro osserva che, a partire dagli anni ottanta, il ricorso da parte delle imprese agli strumenti di garanzia del salario previsti dalla legge n. 675 del 1977, si è fatto sempre più frequente, in connessione a ben precise esigenze aziendali, quali la flessibilità della forza lavoro, la riduzione di personale non conflittuale, l'ammodernamento tecnologico, con connesse esigenze di riassetti qualitativi e quantitativi della manodopera.

Tali esigenze hanno nel tempo comportato sostanziali mutamenti delle causali di intervento previste dal legislatore e hanno reso necessaria una costante opera del CIPI di adeguamento dello strumento salariale alle nuove realtà aziendali al fine di operare una tutela attiva dell'occupazione.

Di particolare importanza appare l'attività del CIPI svolta in materia nell'ultimo triennio, dal momento cioè in cui, rallentati i grandi processi di massiccia espulsione di manodopera, le imprese avviano importanti processi ristrutturativi accompagnati da esodi dei lavoratori meno qualificati e da riassetti degli organici in termini parzialmente quantitativi, ma principalmente qualitativi.

La delibera del CIPI del 12 giugno 1984, venendo incontro sia alle esigenze delle imprese che dei lavoratori, stabilisce che le integrazioni salariali straordinarie possono fungere da sostegno a tutte le operazioni di passaggio della manodopera da aziende non risanabili a nuove iniziative: non è più richiesta l'esistenza di un'azienda, potendo i lavoratori far capo ad un soggetto, quale l'impresa, non operativo, purchè in grado di attivare in un periodo predeterminato un processo di mobilità verso iniziative in grado di assorbire l'occupazione.

La stessa delibera prevede la tutela dei lavoratori manifestamente eusberanti a seguito dei processi di ristrutturazione, purchè l'azienda denunci l'esuberanza, venga presentato un piano di smobilizzo ed i tempi per la sistemazione degli esuberi non superino il triennio.

La delibera del 19 settembre 1985 contribuisce ulteriormente a sostenere i processi di ristrutturazione aziendale, stabilendo la possibilità che il CIPI approvi, con un solo provvedimento, un programma biennale o triennale di ristrutturazione, senza necessità di verifiche intermedie, dando così alle imprese un tempo sufficientemente ampio per portare avanti le operazioni programmate con la certezza di poter usufruire per tutto il periodo dei benefici salariali.

Sempre nel periodo 1984-1985, il CIPI ha regolamentato in maniera dettagliata le modalità che le imprese devono seguire per l'accesso ai benefici della cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'opera di raccordo e di continuo aggiornamento operata dal CIPI nel periodo ha, di

fatto, consentito all'istituto delle integrazioni salariali di svolgere una funzione di sostanziale sostegno dell'attività produttiva, migliorando l'efficienza complessiva del sistema. E ciò appare del tutto in linea con l'intento del legislatore che, inserendo la materia delle integrazioni salariali in un contesto legislativo volto a tutelare la ristutturazione aziendale, ha creato un raccordo operativo tra le esigenze di ammodernamento dell'apparato produttivo e la tutela della manodopera minacciata dalla rapida diffusione dell'innovazione d'impresa.

Di pari efficacia risulta l'opera svolta dal CIPE nell'ultimo biennio, periodo in cui, in relazione alla fase di consolidamento dell'economia interna e di rafforzamento dell'apparato produttivo, si è cominciata a discutere la riforma normativa della garanzia del salario. Il disegno di legge di riforma, presentato una prima volta nel febbraio 1987, decaduto a fine legislatura e ripresentato nell'ottobre dello stesso anno, ha avuto una lunga fase di preparazione ed è sostanzialmente finalizzato ad abolire gli aiuti per il mantenimento fittizio di aziende decotte e far convergere le risorse per finanziare la mobilità, la riqualificazione professionale, la creazione di alternative occupazionali in attività ausiliaria alla produzione e nei servizi.

Alla fine del 1987 il CIPI è infine intervenuto su una questione di estrema delicatezza: il ricambio della manodopera. Valutata la complessa problematica relativa alle interconnessioni tra benefici e ricorso ai contratti di formazione-lavoro, il CIPI ha ritenuto necessaria l'adozione di una regolamentazione della materia, al fine di evitare abusi e di consentire non il semplice ricambio generazionale (da attuarsi senza il ricorso alle provvidenze pubbliche) ma il ricambio tecnologico.

La gestione da parte del CIPI dell'istituto delle integrazioni salariali è stata, nel complesso, decisamente improntata a scarsa burocraticità e ad interventi innovativi: sono state assunte iniziative adeguate alla realtà in trasformazione, sono stati adottati provvedimenti dotati della massima flessibilità consentita dal sistema, sono state sperimentate di volta in volta nuove strade attraverso approcci realistici alle esigenze di una realtà industriale e sociale in via di profondi mutamenti.

Le finalità e gli indirizzi stabiliti espressamente dalle leggi ed opportunamente chiariti ed integrati dalle direttive emanate dal CIPI, forniscono il quadro orientativo dell'attività della GEPI, in base al quale possono distinguersi tre linee di azione.

Un primo orientamento, che coincide con l'esercizio delle funzioni istituzionali della GEPI, poggia sulla concezione di un intervento pubblico diretto a favorire, al fine di concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli occupazionali, la riorganizzazione delle imprese industriali. Il presupposto necessario è la risanabilità delle imprese attraverso le tre tipiche forme di intervento (l'assunzione di partecipazioni, la costituzione di società per la gestione e per il rilievo di aziende industriali, la concessione di finanziamenti). La finalità da raggiungere è la cessione delle società in un periodo di tempo ragionevole.

Un secondo filone di indirizzo, che esplica rilevanti effetti sull'attività della finanziaria, è dato dalla legge n. 675 del 1977, che blocca l'intervento della GEPI nell'area centrosettentrionale e ne concentra l'azione a favore delle imprese meridionali. Di particolare rilievo sono le direttive del CIPI emanate al riguardo, che fissano alcuni criteri tendenti a rafforzare il princìpio dell'economicità delle iniziative al fine di garantire la risanabilità e la cedibilità delle imprese; coadiuvare il rispetto del princìpio sopra indicato con l'attivazione di un meccanismo procedurale «silenzio-assenzo», in base al quale il CIPI si riserva di esprimere il proprio parere in merito alla messa in liquidazione delle società irrecuperabili; definire il quadro operativo per il disimpegno delle partecipazioni detenute dalla GEPI nell'Italia centrosettentrionale, in modo che siano ridotti al minimo i tempi ed i costi dello smobilizzo; fissare i limiti dimensionali delle imprese entro i quali può essere attivato il nuovo intervento della GEPI; stabilire una quota minima del volume di risorse finanziarie da destinare all'intervento della GEPI nelle regioni a statuto speciale.

Un terzo indirizzo riguarda l'intervento della GEPI diretto a promuovere iniziative imprenditoriali idonee a consentire il reimpiego di lavoratori licenziati dalle imprese in crisi. Questo tipo di intervento, che trae la sua

origine dal decreto-legge n. 9 del 30 gennaio 1976, che autorizza la GEPI, in deroga alla normativa vigente, a costituire società parcheggio, è andato negli ultimi tempi ampliandosi finendo per essere applicabile ai lavoratori non solo delle singole imprese in crsi, ma anche a quelli appartenenti a gruppi economici e ad interi settori produttivi.

Alla data del 31 dicembre 1986 risulta che la GEPI detiene partecipazioni in 26 società localizzate nell'Italia centrosettentrionale presso le quali sono impiegati 7.100 lavoratori. Rispetto alla situazione del 1982 l'azione di disimpegno ha riguardato 41 società per un totale di 12 mila lavoratori.

Per l'assorbimento dei lavoratori da parte delle società di reimpiego della GEPI, il CIPI è richiamato ad individuare le società ed il numero massimo dei lavoratori, secondo parametri espressamente formulati dal legislatore o, in alcuni provvedimenti, secondo criteri indicati dal CIPI atti a porre in rilievo la gravità della crisi in relazione alla situazione economica e sociale dell'area in cui ha sede l'impresa. Il numero di lavoratori interessasti a tale intervento è stato di 18.700 unità, di cui la quota prevalente (l'87 per cento) è rappresentata dai lavoratori delle imprese meridionali.

Il tasso di mobilità dei lavoratori assunti dalle società di reimpiego della GEPI appare alquanto modesto. Al 31 dicembre 1986 il numero dei lavoratori trasferiti ad iniziative produttive è stato pari a 2.351 unità. Aggiungendo a tale cifra il numero dei lavoratori che, per diversi motivi, hanno lasciato le società di reimpiego, risulta alla stessa data una diminuzione complessiva di 3.858 unità, pari al 19 per cento della consistenza globale di 18.700 unità. Ove si consideri il graduale venire meno delle aspettative di rioccupazione, il volume delle risorse finanziarie necessarie per l'avvio delle attività produttive da cedere ai privati, la diffusa convinzione di utilizzare lo strumento delle società di reimpiego quale via per il mantenimento di un reddito a determinate categorie di lavoratori, appare evidente il rischio di continuare ad alimentare un serbatoio di risorse umane destinate a rimanere per lungo tempo inutilizzate, con costi economici e sociali difficilmente quatificabili.

Questa nuova funzione della GEPI, che è stata attivata anche di recente con l'emanazione della legge n. 425 del 1987, in base alla quale vengono trasferiti alla GEPI 9.500 lavoratori delle imprese meridionali, deve essere attentamente valutato in tutti i suoi aspetti, affinchè siano ricercate adeguate soluzioni per alleggerire il livello dei lavoratori posti a carico della GEPI e soprattutto per ricondurre, attraverso nuove forme di organizzazione del mercato del lavoro, lo strumento della finanziaria nell'ambito di politiche propriamente industriali.

Con quanto esposto fin qui, rinviando per il passato alle precedenti relazioni trasmesse e illustrate alla Commisisone dai Ministri del bilancio *pro-tempore* negli anni trascorsi, il Ministro ritiene che il proprio impegno può considerarsi adempiuto.

Ma, al di là della legge n. 675 del 1977 sulla ristrutturazione e la riconversione industriale, considera altresì opportuno cogliere l'occasione di questo incontro per avviare, alla luce della legislazione successiva e delle conseguenti delibere del CIPE, una riflessione sugli altri strumenti di politica industriale che hanno accompagnato nel corso degli utlimi anni l'adattamento delle imprese all'evoluzione del mercato.

Il ministro ritiene che in una visione che focalizza l'attenzione sulle attività del CIPI riguardanti i processi di ristrutturazione e riconversione industriale assumono rilievo le direttive impartite par indirizzare gli strumenti legislativi verso obiettivi di sostegno delle imprese operanti in un mercato sempre più dinamico.

Uno strumento abbastanza incisivo per il salvataggio delle grandi imprese in crisi, con ampia diffusione nel sistema industriale, è rappresentato dalla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95. Le principali caratteristiche di tale strumento sono improntate alle seguenti finalità: bloccare il procedimento fallimentare dell'impresa, congelare la situazione debitoria pregressa, affidare il governo dell'impresa ad un commissario governativo e demandare all'autorità amministrativa compiti di orientamento e di controllo della gestione aziendale, in vista del perseguimento di obiettivi di risanamento e di cessione.

Nel quadro di tale sistema normativa, il CIPI

esercita quattro tipi di funzioni: il controllo diretto sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la valutazione dei programmi di risanamento, l'esame dell'opportunità di concedere proroghe della continuazione di esercizio di impresa, la revoca del commissario e della continuazione dell'esercizio. La funzione principale del CIPI è la valutazione del programma in rapporto agli indirizzi della politica industriale, in particolare agli obiettivi dei piani settoriali.

L'attività del CIPI può distinguersi in diverse fasi in relazione alle diverse esigenze delle imprese nel periodo di assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria. Una prima fase, che segna l'avvio della procedura, è contrassegnata dalla prevalenza di autorizzazioni di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; ad essa segue una fase – in cui si registra una così ampia diffusione dell'intervento tale da richiedere, in sede legislativa, correttivi atti a limitare l'ingresso nella procedura di talune imprese – che ha per oggetto principale l'approvazione di programmi volti a realizzare il risanamento e la cessione delle società commissariate.

Per quanto concerne la valutazione dei programmi, che rappresenta il punto centrale dell'intervento pubblico, il ministro riassume brevemente alcune considerazioni.

Ma collocazione del programma del commissario nel quadro dei programmi settoriali e la coerenza dello stesso con gli indirizzi di politica industriale costituiscono princìpi di difficile applicazione e valutazione.

Gli obiettivie relativi alla ripresa dell'attività produttiva e al conseguimento di risultati economici positivi poggiano sovente su impotesi di condizioni normali di funzionamento che possono illudere circa le aspettative di un ritorno delle imprese alla economicità.

La copertura finanziaria dei programmi rappresenta una incognità, la cui soluzione è affidata al sistema bancario che, nella maggior parte dei casi, si avvale della garanzia del Ministero del tesoro.

Le linee dell'assetto imprenditoriale sono indicative, cercando il commissario di verificare sul campo le ipotesi di cessioni, in relazione all'emendamento delle aziende ed alle trattative in corso.

I fattori interni ed esterni hanno un'incidenza rilevante sul programma e sull'andamento delle imprese e ciò comporta una continua variazione dei programmi.

Le ripetute proroghe, in sede legislativa, del termine di scadenza della continuazione dell'esercizio, fissato originariamente in quattro anni per le imprese e cinque per il gruppo, hanno determinato in questi ultimi anni, anche per effetto dell'adozione dei correttivi volti a limitare l'ingresso delle imprese nella procedura e, in generale, del miglioramento della situazione economica nazionale, una stasi negli interventi relativi all'amministrazione straordinaria, di modo che il CIPI oggi si limita ad assumere decisioni riguardanti la continuazione dell'esercizio o, in via alternativa, la messa in liquidazione delle società commissariate.

Nel periodo 1979-1987 l'intervento di amministrazione straordinaria ha interessato 276 società, comprese in 39 gruppi, garantendo l'occupazione ad un numero di lavoratori che ha raggiunto la punta massima di circa 58 mila unità. Attualmente il numero dei lavoratori è sceso a 17 mila in conseguenza del trasferimento connesso alle vendite delle aziende (circa 22 mila lavoratori) e delle dimissioni e prepensionamenti (19 mila unità).

Sotto il profilo finanziario l'intervento ha comportato fino ad oggi un costo per lo Stato, valutato in base alle garanzie escusse al Ministero del tesoro, di circa 330 miliardi.

Un'ulteriore forma di intervento pubblico rivolto alla riorganizzazione ed al risanamento delle imprese operanti nel comparto dell'elettronica e dei beni di consumo e della relativa componentistica è stata attuata con il decreto-legge del 22 dicembre 1981, n. 807, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 1982, n. 63.

L'emanazione della normativa in materia si è resa opportuna, se non necessaria, allo scopo di contrastare l'accentuazione di una crisi estremamente virulenta che aveva finito in quel momento per indebolire fortemente le strutture delle imprese del settore, per le quali non erano valsi nè le proposte e i rimedi contenuti nel programma finalizzato della legge n. 675 del 1977, nè tanto meno gli interventi della GEPI che, fin dall'insorgere

della crisi degli anni settanta, aveva avviato una politica di salvataggio di alcune aziende del settore con costi finanziari elevatissimi, senza prospettive di risanamento e di cessione.

La concezione dell'intervento si discosta dalle misure adottate nel passato per il risanamento delle imprese, poichè si ispira ad uno strumento con caratteristiche di estrema rapidità e circoscritto ad un settore, realizzabile mediante la costituzione di una società per azioni per la ristrutturazione elettronica (REL), governabile secondo i princìpi e le regole di politica industriale e settoriale di cui alla delibera del CIPI del 28 aprile 1982 e, a livello aziendale, secondo i contenuti dei piani operativi predisposti dal Ministro dell'industria.

L'intervento della REL si esplica attraverso le due tipiche modalità delle finanziarie pubbliche, sottoscrizione di quote di capitale sociale e finanziamenti a medio e lungo termine, con l'osservanza, tuttavia, di nuovi criteri dettati dal legislatore che, sebbene adombrati in precedenza quali limiti all'estensione ed al consolidamento degli interventi pubblici in materia industriale, qualificano e differenziano l'intervento della REL nell'ambito della strumentazione attualmente vigente.

Innanzitutto la normativa riconosce esplicitamente il carattere temporaneo dell'azione pubblica stabilendo, a tal fine, una durata massima di cinque anni sia del fondo ad amministrazione autonoma istituito presso il Ministero dell'industria, sia dell'intervento finanziario della REL a favore delle imprese partecipate. In secondo luogo, la legge prevede l'obbligo del socio privato di riscattare, alla scadenza del quinquennio, la quota detenuta dalla finanziaria. Infine la norma prevede quale limite all'intervento pubblico la messa in liquidazione delle società nel caso in cui queste abbiano a registrare, negli ultimi due esercizi, un livello di perdite superiore ad un terzo del capitale.

Insieme a tali indicazioni, per sottolineare il carattere estremamente rigido delle misure necessarie per la ristrutturazione delle società, sono state stabilite garanzie per il mantenimento del livello occupazionale, con la previsioine di un trasferimento alle società di reimpiego della GEPI dei lavoratori in eccesso rispetto ai piani operativi aziendali delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e con l'individuazione da parte del CIPI delle iniziative in grado di assumere i lavoratori eccedenti delle imprese del Centro-nord.

La gestione dell'intervento pubblico nel settore, realizzata in stretto coordinamento di funzioni e di responsabilità tra la REL, il ministro dell'industria ed il CIPI, ha riguardato 32 società, con un impegno finanziario complessivo di 460 miliardi, pari all'intera disponibilità delle risorse affluite nel corso degli anni alla REL.

L'erogazione da parte della REL è pari, al 30 settembre 1987, a 383 miliardi, ossia circa l'80 per cento degli impegni deliberati, con uno scarico tra impegni ed erogazioini dovuto principalmente al mancato avvio delle società operative o alla realizzazione di un livello di attività delle società partecipate inferiore a quello indicato nel piano.

È da rilevare che nel corso degli anni il CIPI è stato chiamato più volte a pronunciarsi sulle modifiche, integrazioni, revisioni dei piani a suo tempo approvati, la qual cosa, se da un lato rileva l'estrema variabilità dei contenuti programmatici, imputabile in massima parte all'obiettiva difficoltà di programmare sviluppi aziendali per un periodo quinquennale, dall'altro denuncia la permanenza nelle società con partecipazione della REL di elementi negativi della gestioine che appaiono difficilmente rimuovibili.

È prematuro oggi fare un bilancio della gestioine della REL, senza un'analisi dettagliata della situazione esistente. Ad ogni modo, una valutazione non può prescindere da considerazioni inerenti alla reale situazione delle imprese esistenti al momento dell'intervento della REL, al ritardo dei finanziamenti concessi alle imprese in conseguenza dei tempi di approvazione della normativa comunitaria e sopratutto alla natura di un intervento teso principalmente a rimettere in moto le imprese colpite da una grave crisi, con tutti i rischi insiti in tale tentativo.

Sul modello dell'intervento previsto per il settore dell'elettronica dei beni di consumo, la legge 19 dicembre 1983, n. 700, ha istituito, per il settore bieticolo-saccarifero, la società «Risanamento agro-industriale zuccheri»

(RIBS), avente il compito di promuovere iniziative nel settore, partecipare al capitale delle società saccarifere e finanziare l'attività delle stesse. Le caratteristiche dell'intervento sono analoghe a quelle della REL, tranne che per alcune modalità riguardanti la data di inizio del periodo quinquennale di intervento ed i criteri per la valorizzazione del riscatto della quota detenuta dalla RIBS.

L'intervento della RIBS rappresenta l'azione imprenditoriale dello Stato nei confronti delle società saccarifere per raggiungere gli obiettivi indicati nel piano bieticolo, approvato dal CIPE con delibera del 7 marzo 1984.

Il CIPI ha finora approvato sette piani operativi di intervento della RIBS, comportanti un impegno finanziario di 334,5 miliardi.

Un altro modello di intervento che, per l'esplicitazione degli obiettivi e la coerenza interna delle misure previste, si distingue dagli altri interventi settoriali di sostegno all'industria è dato dalla legge n. 752 del 1982.

Una politica mineraria nel nostro Paese deve necessariamente affrontare il problema della compatibilità degli obiettivi relativi al mantenimento, per quanto possibile, dei livelli occupazionali, all'interesse strategico dell'assetto produttivo, alla sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime ed all'ammodernamento delle strutture produttive.

La ricerca di base, la ricerca operativa, la ristrutturazion delle imprese minerarie, il mantenimento in *stand-by* delle miniere, il ripianamento delle perdite gestionali e la ricerca operativa all'estero rappresentano gli elementi fondamentali di un'azione programmatoria articolata, la quale, quanto agli strumenti di erogazione finanziaria, risulta dalla legge vincolata alla predisposizione di indirizzi specifici e di direttive del CIPE (8 giugno 1983) e del CIPI (28 luglio 1983), rivolti ad assicurare il perseguimento degli obiettivi prefissati nel quinquennio 1982-1986.

Nel processo attuativo delle leggi, il CIPI è, infatti, chiamato a svolgere funzioni decisionali per quanto riguarda le agevolazioni relative al mantenimento in *stand-by* ed al ripianamento delle perdite, mentre è affidata al CIPE la competenza in materia di agevolazioni delle imprese che svolgono attività minerarie all'estero. Gli altri interventi di agevolazione sono affidati al ministro dell'industria.

Nonostante la chiarezza del disegno programmatico, anche l'attivazione degli strumenti della politica mineraria ha registrato un grave ritardo, dovuto, in parte, alla complessità delle procedure e, in parte, al lento avvio della gestione.

Al 31 dicembre 1987 sono stati deliberati impegni finanziari per circa 300 miliardi, di cui la quota principale è riservata al ripianamento delle perdite, che hanno avuto, nel periodo 1984-1987, un andamento fortemente crescente.

In un'ottica particolare si pone la filosofia cui si ispira la legge 24 febbraio 1985, n. 808, di sostegno all'industria aeronautica: la realizzazione dei programmi aeronautici richiede oggi una ripartizione degli oneri e dei rischi fra industrie di differenti paesi; per corrispondere a tale esigenza, la predetta legge si prefigge lo scopo di fornire alle imprese nazionali un quadro programmatico che consenta loro di operare, in condizioni di parità, con le concorrenti estere del settore.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di carattere generale connessi allo sviluppo tecnologico, del consolidamento ed aumento del livello occupazionale, del saldo positivo della bilancia dei pagamenti, sono previste alcune forme di incentivazione a favore delle società aeronautiche che sono già impegnate o si impegnano, in concorso con società di altri paesi, a realizzare programmi di sviluppo dell'industria aeronautica.

L'incentivazione del settore, infatti, assume caratteristiche innovative, rispetto alle forme ordinarie di sostegno e di incentivazione. Il programma viene distinto nelle tre fasi (progettazioni e sperimentazioni, produzione in serie, commercializzazione), in corrispondenza delle quali è previsto, per le prime due fasi, un finanziamento senza corresponsione di interessi e, per la terza, un finanziamento agevolato di tipo normale.

È previsto, inoltre, un contributo in conto interessi sui finanziamenti accordati alle imprese dal sistema bancario per dilazioni di pagamenti ai clienti finali.

Con delibera del 15 aprile 1986, il CIPI ha impartito, ai sensi dell'articolo 4 della legge, le direttive generali che riguardano l'esplicitazione degli indirizzi e degli obiettivi conseguibili nel settore aeronautico e la determinazione

delle condizioni di ammissibilità e di priorità dei programmi.

L'attività finora svolta dal CIPI in ordine alla promozione di iniziative delle società aeronautiche nazionali ha interessato cinque programmi di progettazione e sperimentazione, con un intervento pubblico pari a circa 137 miliardi su uno stanziamento complessivo di 690 miliardi.

Si può, quindi, affermare che, a distanza di due anni dall'emanazione della legge sull'aeronautica, la gestione degli strumenti pubblici previsti per lo sviluppo delle società aeronautiche nazionali risulta improntata ad una certa cautela, dovuta in gran parte all'esigenza di un'attenza analisi della fattibilità dei programmi.

Dal complesso degli interventi diretti, in misura prevalente, a sostenere, con diverse finalità e strumenti, processi di ristrutturazione e riconversione e, in alcuni casi, a porre rimedio alle conseguenze economiche e sociali delle crisi aziendali, emerge una linea di intervento pubblico tendente ad agevolare le attività di ricerca e sviluppo che le imprese debbono svolgere ad un ritmo sempre più intenso per reggere il passo della concorrenza dei mercati interni ed internazionali.

L'intervento si esplica fondamentalmente attraverso due strumenti: il fondo speciale rotativo per la ricerca applicata, istituito nel 1968 ed operante presso il Ministero per la ricerca scientifica, ed il fondo per l'innovazione tecnologica, istituito nel 1982 presso il Ministero dell'industria.

La costituzione del fondo per la ricerca applicata si basa sull'idea fondamentale che lo sviluppo della ricerca, indispensabile per il conseguimento di un livello tecnologico adeguato alla crescita del paese, possa essere raggiunto non solo grazie alle conoscenze acquisite nel mondo accademico, ma anche con il sostegno finanziario alle iniziative delle imprese a maggior contenuto tecnologico.

Il funzionamento del fondo ha, nella prima fase di attuazione, incontrato ostacoli derivanti principalmente da una serie di elementi di ordine organizzativo e procedurale, cui si è accompagnata una persistente carenza di mezzi finanziari, quale risulta dal divario fra le domande effettive e gli stanziamenti pubblici.

In questa fase le deliberazioni del CIPE riguardano gli indirizzi operativi delle linee strategiche indicate nei documenti programmatici, le regole interne di funzionamento del fondo e, fino al 1982, l'approvazione dei programmi di ricerca applicata ammissibili alle agevolazioni finanziarie.

I provvedimenti legislativi emanati negli anni settanta, in particolare le norme della legge n. 675 del 1977 in materia di ricerca scientifica e tecnologica, hanno il principale scopo di potenziare gli strumenti del fondo, apportando alcune modifiche tese ad orientare l'intervento verso gli obiettivi delle politiche settoriali che costituiscono il quadro orientativo per la razionalizzazione del sistema produttivo.

Le direttive del CIPI riguardano, infatti, le priorità da assegnare ai singoli settori, la migliore utilizzazione delle risorse disponibili in rapporto allo sviluppo della tecnologia ed agli indirizzi generali di politica economica del paese.

L'accentuazione dell'intervento del fondo per la ricerca applicata, verificatasi in concomitanza con l'istituzione del fondo per l'innovazione tecnologica, conduce ad una puntualizzazione degli obiettivi, degli strumenti e delle modalità di intervento, fra le quali, come accennato, l'assegnazione al Ministro per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica delle funzioni relative all'approvazione dei progetti.

Il mutamento di tali indirizzi e la valutazione dell'attività gestionale inducono il CIPI ad impartire nuove direttive con la delibera del 22 dicembre 1982, per definire l'ambito di operatività del fondo, le modalità di assegnazione delle risorse in rapporto ai progetti, l'aggiornamento dei criteri di priorità settoriali, le relazioni l'aggiornamento intercorrenti tra Istituto mobiliare italiano, comitato tecnico-scientifico e ministro per la ricerca scientifica, le quote di riserva da attribuire alle piccole e medie imprese ed al Mezzogiorno.

I progetti deliberati, pari a 1.290, comportano un costo di 5.413 miliardi ed un impegno finanziario del fondo di 4.028 miliardi (74 per cento del costo). Risulta altresì la concentrazione degli interventi, in termini di impegno finanziario del fondo, nei settori dell'elettroni-

ca e della meccanica (72 per cento), cui si contrappone una quota pari al 28 per cento distribuita nei restanti dodici settori interessati al finanziamento, con quote minime per il tessile, la cantieristica e le attività intersettoriali. Dall'analisi delle imprese risulta che i progetti ammessi alle agevolazioni riguardano in prevalenza le grandi imprese dotate di solide strutture di ricerca e di sviluppo e che la continuità dell'intervento a favore delle stesse fa ritenere che l'azione sia particolarmente rivolta ai progetti di avanguardia, di alto impegno e rischio.

Il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ha per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici. finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione.

Il CIPI stabilisce le direttive di carattere generale riguardanti le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi del fondo, le priorità degli stessi in rapporto agli interventi dell'economia nazionale ed i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria del ministro dell'industria. Il CIPI, inoltre, definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento, stabilendo le eventuali clausole da inserire nel contratto tra il ministro dell'industria e le imprese.

Riguardo all'assolvimento delle funzioni di indirizzo, il CIPI ha impartito direttive volte a dare priorità ai programmi di innovazione che rientrano in settori specificamente indicati, all'interno dei quali sono agevolate determinate domande; ad assegnare, all'interno di ciascun settore, ulteriori priorità ai programmi che implichino significative ricadute dell'innovazione tecnologica sull'economia nazionale, promuovano lo sviluppo di tecnologie emergenti e concorrano al miglioramento dei fattori ambientali; a graduare l'intensità degli interventi in relazione al grado di innovatività tecnologica ed alla rilevanza economica dei programmi, con la determinazione di un *bonus* aggiuntivo per i programmi giudicati di eccezionale rilevanza per la politica industriale del paese; a stabilire indici atti a convogliare le risorse del fondo verso le imprese aventi una struttura patrimoniale adeguata per la realizzazione dei programmi; a fissare i criteri per la determinazione dei costi ammissibili al finanziamento; a stabilire, per le piccole e medie imprese, specifici criteri di ammissibilità ai benefici, prevedendo, nel contempo, lo snellimento delle procedure.

I programmi deliberati dal CIPI in merito a quelli presentati dal ministro dell'industria ammontano a 1.163 e comportano un impegno finanziario del fondo di 3.744 miliardi per la realizzazione di iniziative aventi un costo pari a 8.091 miliardi.

Gli impegni finanziari sono fortemente concentrati, in una misura pari all'82 per cento del totale, nei settori dell'elettronica, dell'automobilistica e della chimica, con la massima quota detenuta dall'elettronica (39 per cento).

Il rapporto fra finanziamento e costo del programma è pari mediamente al 46 per cento, contro il 74 per cento nei programmi di ricerca applicata, rivelando ciò un minor contributo pubblico al finanziamento, dovuto, in parte, ai limiti di finanziabilità determinati dalle direttive del CIPI e, in parte, ad un tasso di innovatività dei programmi inferiore a quello dei programmi del fondo per la ricerca applicata.

La tabella indica altresì la rapidità dell'intervento del fondo per l'innovazione tecnologica, che nell'arco di un quinquennio ha impegnato risorse finanziarie per un numero di progetti pari quasi a quello del fondo per la ricerca applicata.

Una visione complessiva degli interventi nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica pone, dal punto di vista delle funzioni di indirizzo e di coordinamento del CIPI, alcune questioni riguardanti le relazioni intercorrenti tra i fondi, il ruolo del CIPI e la valutazione dei risultati ottenuti.

Quantunque la legge n. 46 del 1982 abbia disciplinato gli interventi del fondo per la ricerca applicata ed istituito quelli del fondo per l'innovazione tecnologica, occorre chiarire meglio le diverse finalità dal punto di vista della natura dell'intervento e degli obiettivi da raggiungere. L'intervento del fondo per la ricerca applicata dovrebbe favorire programmi di ricerca applicata ad alto livello tecnologico, mentre lo strumento del fondo per

l'innovazione tecnologica servirebbe ad agevolare programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o nuovi processi. Quest'ultimo strumento comprende pertanto uno spazio delimitato, da un lato, dall'attività finale della ricerca applicata e, dall'altro, dall'attività ordinaria dell'impresa impegnata nell'ammodernamento dei prodotti dei nuovi processi.

L'indeterminatezza dei limiti può produrre, in alcuni casi, sovrapposizioni di attività e, quindi, di intervento, dando facoltà alle imprese di optare per l'intervento ritenuto preferibile.

L'assenza di un coordinamento legislativo degli interventi indebolisce il ruolo del CIPI il quale, di fronte a diverse finalità, natura, strutture organizzative e modalità procedurali, svolge una funzione di indirizzo e di orientamento per entrambi gli strumenti ed un'attività decisionale nei riguardi dei programmi del fondo per l'innovazione tecnologica. Se si considera che tale asimmetria comporta lo svolgimento di un'azione penetrante nei riguardi dei programmi di innovazione tecnologica che, per le loro caratteristiche, hanno effetti di minore diffusione e rilievo nel sistema industriale rispetto a quelli derivanti dai programmi di ricerca applicata, che non formano materia di valutazione da parte del CIPI, risulta evidente che l'attuale assegnazione dei compiti al CIPI in materia di ricerca e sviluppo riduce lo spazio conoscitivo di un'attività fondamentale del processo industriale, che non può essere colmata dai soli elementi conoscitivi risultanti dai consuntivi dell'attività.

La soluzione a tale problema può essere data, dal punto di vista dell'assolvimento dei compiti di coordinamento del CIPI, da un bilanciamento delle attività decisionali, affidando al ministro dell'industria la responsabilità delle decisioni relative ai programmi delle piccole e medie imprese e recuperando alla competenza del CIPI le decisioni relative ai programmi di ricerca applicata a maggiore contenuto tecnologico.

Infine, vi è la questione della valutazione dei risultati raggiunti, che appare essenziale non solo per una verifica degli effetti conseguenti alla realizzazione dei programmi, ma soprattutto per un controllo delle direttive e degli indirizzi impartiti.

Il CIPI è attualmente impegnato in una revisione dei sistemi informativi, diretta a completare il quadro degli elementi relativi alle società richiedenti le agevolazioni finanziarie del fondo per l'innovazione tecnologica e ad elaborare uno schema idoneo alla valutazione dello stato di avanzamento dei programmi e dei risultati conseguiti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 46 del 1982.

Vale ancora, in tema di politica industriale, la pena ricordare che, in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, modificato dall'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 28 novembre 1985, n. 710, il CIPI è chiamato ad esercitare un controllo sugli investimenti industriali di rilevanti dimensioni. Infatti, «ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 20 miliardi, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al ministro del bilancio e della programmazione economica per essere sottoposto all'esame del CIPI. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti un aumento della capacità produttiva o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 8 miliardi e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 20 miliardi, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici».

Inoltre, per effetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1976, n. 902, il CIPI effettua un controllo anche su alcuni investimenti industriali di minor rilievo dimensionale, cioè sui progetti localizzati nelle aree centrosettentrionali che comportino una spesa superiore ai 4 miliardi e per i quali venga richiesto il finanziamento agevolato ai sensi del succitato decreto n. 902 del 1976.

Nell'esaminare tali iniziative industriali, il CIPI è chiamato ad esprimere una valutazione sulla conformità o meno di ogni singolo progetto rispetto agli indirizzi di programma-

zione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima. Con delibera del CIPE in data 12 maggio 1977, sono stati individuati più specificamente i parametri cui il CIPI deve riferirsi nell'esaminare tali iniziative.

A tale proposito, è da sottolineare che alcuni dei criteri di valutazione utilizzati in passato (come, ad esempio, i programmi di settore adottati nell'ambito della legge n. 675 del 1977) non risultano più attuali: superata l'esperienza della programmazione settoriale e in difetto di indirizzi generali di politica industriale, il riferimento legislativo alla programmazione economica è nella prasso amministrativa ormai poco considerato.

Di fatto, nella valutazione delle iniziative industriali, a tali criteri sono state sostituite più attuali valutazioni sulla dinamica del mercato e sulle prospettive settoriali, formulate sulla base di indicazioni emergenti da diverse fonti.

Proprio per fa sì che l'autorizzazione agli investimenti industriali (che è, tra l'altro, uno strumento di conoscenza della realtà industriale) conservi la sua validità, è allo studio del CIPI l'opportunità di adottare una nuova delibera che, recependo ciò che già, in parte, avviene nella prassi, modifichi i criteri di valutazione dei progetti, spostando l'attenzione su problematiche più attuali, quali, ad esempio, quella ambientale, da cui oggi non si dovrebbe prescindere nell'esame dei progetti industriali.

Il ministro ritiene che la rassegna dei principali interventi di ristrutturazione e riconversione, adottati nell'ultimo decennio, non può non essere considerata anche sotto il profilo delle decisioni comunitarie che, in una visione di armonizzazione delle politiche dei singoli paesi, tendono a limitare sempre più gli spazi nazionali in materia di aiuti diretti.

In proposito, va richiamato anzitutto l'articolo 92 del trattato di Roma, il quale stabilisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Sono previste pochissime eccezioni a tale norma e solo in alcuni casi gli aiuti possono essere considerati compatibili con il trattato, ma la decisione finale su tale compatibilitàm spetta alla Commissione CEE. L'articolo 93, paragrafo 3, prevede espressamente che lo Stato membro non può dare esecuzione alle misure di aiuto prima della decisione finale della Commissione CEE.

Nel passato la Commissione, responsabile esclusiva della corretta applicazione dell'articolo 92, aveva dato attuazione a tale articolo con una certa elasticità. In pratica, salvo che per certi settori (fibre, tessile, cantieristica, siderurgia), essa aveva generalmente autorizzato la concessione degli aiuti, proposti dagli stati membri.

Successivamente, invece, essa ha assunto un atteggiamento sempre più restrittivo.

Per quanto riguarda le leggi italiane, tale atteggiamento rigido si è manifestato per la prima volta nell'ambito dell'applicazione della legge n. 675 del 1977. Come si ricorderà, a causa della posizione negativa della Commissione CEE, le erogazioni alle imprese su tale legge rimasero bloccate per quasi due anni. Solo a seguito di una laboriosa trattativa si riuscì a superare il blocco, ma si dovette accettare l'obbligo della notifica dei casi significativi (in pratica quasi tutti). Dopo la notifica è stato necessario avviare singole e disagevoli trattative per quasi tutti i progetti, ed in molti casi l'approvazione del singolo progetto si è avuta solo dopo una riduzione delle agevolazioni. Alcuni progetti, anche importanti, ed in settori che in precedenza non avevano dato luogo a rilievi, hanno dovuto essere ritirati.

Dopo il caso della legge n. 675, tutte le altre leggi italiane di aiuto al settore industriale hanno avuto difficoltà con la Commissione CEE. A titolo di esempio, per quanto riguarda la REL, il rifinanziamento è stato approvato solo dopo la presentazione del programma di interventi e l'assunzione di un impegno formale a non rifinanziare la legge. La stessa cosa è successa per quanto riguarda il decreto del

Presidente della Repubblica n. 902 sulle agevolazioni alle piccole e medie imprese dell'Italia centro-settentrionale.

Recentemente, l'atteggiamento della Commissione CEE è divenuto ancora più restrittivo e meno indulgente. Perfino per la legge n. 46 del 1982 (vale a dire per un tipo di aiuto all'innovazione che era sempre stato ammesso) tale Commissione ha incominciato a fermare le pratiche: si sono già verificati casi in cui è stato necessario apportare un sensibile taglio alle agevolazioni approvate in sede nazionale per ottenere il suo consenso. Nè va dimenticato che attualmente anche la normativa per il Mezzogiorno, prevista dalla legge n. 64 del 1986, è bloccata, perchè la Comunità economica europea vuole limitare geograficamente le aree di intervento e respinge determinati tipi di aiuto.

L'esame dei sistemi di aiuti diventa sempre più penetrante ed esempi ne sono la volontà della Commissione CEE di essere informata sulle operazioni della GEPI, e sulle vendite effettuate a cura delle partecipazioni statali. Per il caso Alfa Romeo-Fiat, essa ha aperto la procedura d'infrazione a fronte della sola ipotesi che nel prezzo di vendita possano rinvenirsi elementi di aiuto.

Da quanto esposto fin qui emerge la considerazione che sarà estremamente arduo, se non impossibile, far accettare dalla Commissione CEE, in avvenire, nuovi aiuti alle imprese. Nè va dimenticato che, senza un'esplicita autorizzazione della stessa Commissione, gli aiuti non possono essere erogati, pena l'obbligo del recupero delle somme eventualmente pagate in relazione a decisioni del Parlamento, del Governo e del CIPI.

Non vi è da illudersi, specialmente per l'Italia, che si riapra una particolare comprensione per eventuali nuovi regimi di aiuto. Risulta infatti sempre più difficile rappresentare come un'economia particolarmente debole quella italiana, che, rafforzatasi negli ultimi anni, si trova a convivere nel contesto comunitario con le economie di paesi meno sviluppati (Irlanda, Portogallo, Spagna, Grecia). Sarà già molto se si riuscirà a mantenere qualche salvaguardia per determinate aree più penalizzate del Mezzogiorno.

Se ne deduce che, nell'affermarsi del processo comunitario dei prossimi anni, la politica industriale italiana dovrà orientarsi sempre più sugli strumenti comunitari (fondi strutturali di sviluppo, ricerca scientifica e tecnologica comune) e sempre meno su quegli strumenti nazionali che hanno consentito nel passato interventi di sostegno orizzontali e di settore. Di qui l'esigenza, ribadita anche dalle prospettive di evoluzione storica che è dato intravedere in un futuro ormai vicino, di perfezionare al massimo la coerenza della politica industriale con la politica economica generale del paese, in modo da eliminare tra di esse ogni spazio distorsivo a garantire l'utilizzazione ottimale delle risorse.

Avviandosi alla conclusione, il ministro afferma che dall'analisi fin qui condotta sulla legge n. 675 del 1977 e sugli altri interventi pubblici, posti in atto nel corso degli anni ottanta per seguire e controllare, soprattutto sul piano economico e sociale, gli effetti derivanti dall'intenso processo di ammodernamento del nostro sistema industriale, si possono trarre alcuni elementi utili per una valutazione delle linee di azione dei pubblici poteri in materia industriale.

Il disegno organico della legge n. 675 del 1977, incentrato su un modello di interventi in grado di gestire e orientare, in funzione degli obiettivi indicati nei programmi finalizzati di settore e in aderenza alle finalità di sviluppo economico del paese, le iniziative industriali nel campo della ristrutturazione e della riconversione, è andato lentamente spegnendosi nel tempo.

La breve durata di operatività del sistema incentivante (fino al 31 dicembre 1982), lo storno dei fondi ad altri impieghi diversi dai fini propri della legge, la rinuncia ad un aggiornamento dei piani settoriali, i ritardi e gli ostacoli di varia natura hanno presto finito per sminuire di significato e di efficacia un intervento pubblico considerato dai pubblici poteri quale atto fondamentale per la riorganizzazione dell'incentivazione nel settore industriale.

Si è invece assistito all'inizio degli anni ottanta al ripetersi di una legislazione ancora contingente ed occasionale, propensa ad intervenire, con strumenti ad impatto immediato, nel sistema produttivo al fine di fronteggiare a

tamponare taluni effetti negativi diffusi e frequenti nella dinamica evoluzione dei mercati.

In tale situazione l'intervento pubblico, sospinto da finalità economiche e sociali, è stato sollecitato a tendere la grande rete di salvataggio delle imprese sull'orlo del fallimento, a far svolgere più intensamente alla GEPI funzioni di parcheggio per i lavoratori senza occupazione, ad inventare nuove formule di intervento per consentire alle imprese appartenenti al settore dell'elettronica, al settore saccarifero ed a quello minerario, di superare la difficile situazione economica, a garantire ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale in misura sempre più diffusa e, infine, ad assecondare lo sviluppo tecnologico del paese con il potenziamento e la diffusione delle agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo.

Ad un progetto unificante delle varie misure di intervento si sostituisce praticamente un insieme disorganico, tendente ad influenzare in modo penetrante alcuni settori e categorie di imprese del sistema industriale senza un preventivo o compiuto disegno di programmazione.

Le varie azioni utilizzate per sopperire alle carenze di una sana politica industriale mostrano una caratteristica comune consistente nella eterogenea funzionalità dello strumento incentivante che può raggiungere una molteplicità di obiettivi, spesso contrastanti tra loro. L'assenza di una coerenza interna fra strumento ed obiettivo si traduce di fatto in un'ampia versatilità dello strumento di modo che lo stesso, pur destinato a determinati settori e a particolari categorie di impresa, può essere modulato in funzione del conseguimento di obiettivi sia inerenti al recupero dell'assetto economico che all'ammodernamento delle imprese.

Occorre recuperare la gestione di un intervento pubblico che ormai si dirige in più direzioni, penetra negli spazi interni delle imprese e si rivela talvolta contraddittorio ed incerto e incontra a livello comunitario barriere sempre più rigide nella sua applicazione.

Chiariti gli obiettivi e gli strumenti dei singoli provvedimenti, i pubblici poteri dovrebbero disporre di una mappa di interventi più ampia di quella attuale, che consenta di reagire tempestivamente alle situazioni del mercato con l'utilizzo di provvedimenti *ad hoc*: una tastiera di strumenti che un governo dell'economia industriale deve utilizzare per prevenire e porre rimedio agli sviluppi non desiderati di un mercato in continua evoluzione.

In questa prospettiva dovrebbero venir meno i confini fra interventi difensivi e promozionali, tra interventi a carattere erogatorio e non erogatorio, potendo tutti concorrere distintamente alla soluzione dei problemi emergenti, secondo l'intensità e la qualità richiesta dalla situazione.

È fuor di dubbio, tuttavia, che quanto più rilevante sarà, in tale strumentazione, il peso degli interventi diretti alla promozione della ricerca e dello sviluppo, tanto più l'intervento pubblico sarà efficace e rispondente alle finalità di crescita del sistema produttivo e dell'economia nazionale.

Le risorse finanziarie impegnate nel fondo per la ricerca applicata e nel fondo per l'innovazione tecnologica raggiungono, rispetto agli altri strumenti, un livello elevato tanto che gli interventi in tali campi, sia per l'influenza sul sistema economico che per la disponibilità di risorse, possono essere paragonabili, entro determinati limiti, a quelli della ristrutturazione e della riconversione degli anni settanta.

Si deve, tuttavia, cercare di non intercorrere negli stessi errori del passato, sia pure eleggendo la promozione dell'innovazione ad elemento determinante e decisivo dello sviluppo economico dei nostri giorni.

Gli interventi per la carriera e l'innovazione vanno opportunamente potenziati e qualificati, ma essi devono restare, al pari degli altri, nell'ambito di un quadro di azione in cui la scelta di uno o più strumenti in sintonia tra loro contribuisca l'essenza principale della politica industriale.

Ritiene, quindi, di essere giunto, nel proprio discorso, al punto cruciale della politica industriale, vale a dire all'esigenza di coordinamento, di regia e di armonizzazione delle misure che possono regolare i fenomeni più rilevanti del processo industriale.

La sede delegata a determinare gli indirizzi ed a gestire le linee di azione della politica

industriale è il CIPI, istituito con la legge n. 675 del 1977, con il compito esplicito di assicurare una regolazione generale dell'intervento pubblico. Il CIPI ha seguito l'evoluzione del sistema incentivante sopra segnalata, finendo per svolgere, insieme alle funzioni di coordinamento e di indirizzo, compiti di minor rilievo ai fini della politica industriale, quando non addirittura espletando minuti adempimenti di gestione.

Occorre, a tal proposito, restituire al CIPI la propria funzione, vigilando sull'attribuzione delle competenze in sede legislativa e raccordando gli obiettivi della politica economica con quella industriale.

L'obiettivo dovrebbe essere quello del recupero di «un luogo delle strategie», in cui i responsabili delle singole amministrazioni possano recare il proprio contributo per la definizione di una politica industriale in grado di accompagnare il nostro paese sul sentiero dello sviluppo economico e sociale. Tale contributo infatti, per essere pienamente valido, deve trovare l'opportuno coordinamento con le altre componenti della politica economica, in modo che il governo dell'economia industriale si muova in un quadro unitario, con azioni coerenti ed armoniche, atte a garantire la massima efficacia degli interventi e l'impiego ottimale delle risorse.

Il deputato Vincenzo Russo osserva che la relazione testè illustrata deve rappresentare per il Parlamento un'occasione di profonda revisione della legge n. 675 del 1977, rivelatasi, secondo l'analisi offerta anche dal Ministro del bilancio, insufficiente ad assicurare i risultati desiderati.

Ritiene che, nel dare atto della validità delle osservazioni circa la funzionalità e gli stessi fondamenti logici della legge n. 675, occorra qualche breve considerazione sull'errore di fondo che è stato alla base dell'impostazione della legge stessa; nella relazione si fa notare che siamo alla fine di un'epoca, quella di applicazione della legge n. 675, ed all'apertura di un nuovo corso, nel quale anzichè alla ristrutturazione si deve puntare alla creazione di nuove strutture produttive innovative e capaci di far fronte alla concorrenza internazionale.

Rileva che già nel 1977 una strategia di ristrutturazione basata su programmi settoriali risultava profondamente arretrata ed insoddisfacente e ricorda che nell'*iter* della legge si prevedeva la redazione di un programma di settore che doveva tracciare le linee di sviluppo o di ristrutturazione di interi comparti industriali, che tali linee dovessero essere verificate con le organizzazioni sindacali e con le regioni e che, alla fine di tali verifiche, sarebbe stato possibile erogare i contributi, verificando sempre l'aderenza delle realizzazioni ai programmi iniziali.

Con queste premesse, non ci può stupire che la legge, come ammette la relazione testè illustrata, sia partita con quasi tre anni di ritardo; se mai, ci si deve meravigliare che essa abbia avuto effettivamente luogo, essendo nella realtà contemporanea sostanzialmente improponibile la concordanza su un programma rigido di ristrutturazione settoriale, in un quadro di riferimento continuamente mutevole come quello di qualsiasi attività industriale, ed in un sistema di scambi internazionali completamente o quasi completamente aperto.

La programmazione per settori è stata sostanzialmente abbandonata a favore della programmazione dei fattori, riconoscendosi in questa la vera funzione del Governo per stimolare lo sviluppo, e quindi l'insuccesso della legge n. 675 appare chiaramente spiegabile e facilmente prevedibile: esso è, del resto, sinteticamente riconosciuto in più punti della relazione in esame, che ricorda brevemente.

Reputa inutile sottolineare la serietà e la gravità di questa ammissione, specie nel caso di una legge che avrebbe dovuto costituire il fondamento di una programmazione settoriale in una fase di crisi acuta; occorre dunque una revisione completa della legge n. 675, che è stata del resto oggetto di alcune critiche a livello comunitario. Non ha senso mantenere in vita un organismo nato vecchio, che oggi non risponde più ad una logica complessiva adeguata alle reali esigenze dell'apparato industriale italiano.

Sarebbe molto più opportuno scorporare dalla legge ciò che ha effettivamente funzionato, o che può dare qualche speranza di futuro funzionamento, come i singoli fondi destinati all'innovazione tecnologica generale o setto-

riale. È il caso della REL, della RIBS, del fondo per la ricerca mineraria e dell'incentivazione allo sviluppo delle progettazioni aeronautiche, dove occorre colmare il divario tra gli interventi di sostegno attuati da altri governi e dal governo italiano, per porre l'industria italiana in condizioni non svantaggiate rispetto alla concorrenza; ritiene pienamente validi anche il fondo per la ricerca applicata e quello per l'innovazione tecnologica.

Appare quindi chiaro che, mentre avrebbe poco senso mantenere in piedi l'apparato logico definito dalla legge n. 675, sarebbe invece opportuno salvare alcuni aspetti particolari, senza tentare un loro inquadramento ed una loro *reductio ad unum*, che metterebbero in crisi anche questi aspetti e questi strumenti, che, con chiare finalizzazioni ad alcuni temi e ad alcuni settori tecnologicamente avanzati e bisognosi quindi non di riconversioni o ristrutturazioni ma di sostegni alla ricerca ed all'innovazione, possono ancora rispondere al fine di contribuire positivamente, e non da posizioni di difesa, allo sviluppo tecnologico del paese. Nella relazione si accenna anche alla funzione svolta dalla GEPI, con commenti oggettivi e largamente condivisibili.

Ritiene che, nel riesaminare tutti gli strumenti posti in essere per il risanamento delle aziende in crisi, si ail caso anche di dedicare un'analisi non superficiale alla necessità di un migliore coordinamento tra enti di Gestioine e GEPI, della quali IRI, ENI ed EFIM sono azionisti, ma senza che questo si traduca in un vero sinergismo. È probabile che, nel riordino del sistema delle partecipazioni statali, valga la pena di esaminare una diversa struttura istituzionale per la GEPI, ed un accorpamento, nel quadro di possibili nuove funzioni da assegnare all'EFIM, tra l'uno e l'altro ente.

Pur rendendosi conto che i temi toccati sono di grande ampiezza e che il compito che si propone al Governo è di estrema difficoltà, sottolinea la necessità di agire tempestivamente, per non affrontare la scadenza del 1992 con un apparato legislativo poco funzionale, e – peggio ancora – per non rischiare di essere impreparati di fronte a sempre possibili crisi del settore privato, per le quali potrebbe riproporsi, come è già largamente avvenuto con la legge n. 675r nel settore dell'automobile, un accesso particolarmente accentuato alle agevolazioni (il 35 per cento degli investimenti totali ammessi alle agevolazioni), senza alcuna contropartita in termini di controllo e di verifica degli effetti sociali e politici delle ristrutturazioni operate.

Avviandosi alla conclusione, dà atto al Governo della chiara e lucida critica al funzionamento ed alla stessa impostazione logica della legge n. 675 contenuta nella relazione in esame; invita il Governo a mettere allo studio una completa revisione della legge stessa, per le parti ancora in vigore, al fine di realizzare una disciplina organica e coerente dei sostegni allo sviluppo industriale, di rivedere il funzionamento dei fondi settoriali e della GEPI, e di porre il sistema delle incentivazioni in grado di rispondere alla necessità dell'apparato industriale italiano senza creare insostenibili incoerenze con le normative degli aiuti comunitari.

Il deputato Pumilia rileva che il quadro di politica industriale che il paese si è dato nella seconda metà degli anni settanta necessita di un aggiornamento, che deve tener conto dell'attuale realtà economica ed industriale nonchè dei limiti e dei vincoli posti dalla Comunità economica europea. Ricorda poi le difficoltà incontrate da parte del Governo nell'applicazione iniziale della legge n. 675 del 1977, e a tale riguardo non può non rilevare, da una parte, l'utilizzazione generalizzata della suddetta legge da parte delle aziende automobilistiche e siderurgiche, e dall'altra, lo scarso utilizzo da parte del sistema delle partecipazioni statali dei fondi previsti dalla legge stessa.

Osserva che la cultura che ha caratterizzato l'intera legislazione industriale è originata dalla volontà dello Stato di attuare interventi di sostegno alle aziende in crisi. Alcuni di questi interventi sono riusciti, altri, a causa dell'inadeguatezza degli strumenti predisposti, non hanno invece raggiunto l'obiettivo prefissato; nonostante ciò, è lusinghiero il fatto che comunque l'industria italiana abbia saputo affrontare i problemi legati ai processi di ristrutturazione mediante un rilevante recupero di produttività, pur non potendo sottacere alcuni costi pagati dalla collettività nazionale

riguardanti particolarmente una riduzione dell'occupazione ed una penalizzazione delle aree più depresse del Mezzogiorno non interessate da nuovi processi di industrializzazione. A suo avviso, occorre procedere all'individuazione di nuovi strumenti di politica industriale che tengono conto dell'interdipendenza tra l'economia nazionale e quella mondiale, della velocità delle tecniche produttive, dei problemi ambientali, dell'eliminazione delle barriere doganali della CEE e della tutela della concorrenza.

In ordine al processo di integrazione europea, rileva che esso può creare alcuni problemi alla nostra economia, come del resto anche ad altre economie, della Comunità, ma ormai esso è inarrestabile costituendo la premessa per lo sviluppo complessivo dell'intera Europa. Malgrado il disposto dell'articolo 92 del trattato di Roma, che tutela la libera concorrenza nel mercato comune, rileva come il sistema delle partecipazioni statali vada mantenuto e tutelato, a condizione però che esso sappia adeguarsi alla nuova realtà del mercato unico; ciò significa che alcuni settori tutelati tenderanno a scomparire o a ridursi, mentre settori strategici - come quello energetico e quello delle telecomunicazioni - avranno bisogno di capacità decisionale e di interventi adeguati. Conclude augurandosi che il CIPI possa divenire al più prestp la sede dove individuare ed elaborare le linee strategiche della politica industriale e che il ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, attraverso una più compiuta applicazione della legge n. 64 del 1986, possa svolgere quel ruolo che la nuova legislazione gli affida, di sviluppo e di impulso programmatorio nelle aree meridionali.

Il senatore Consoli giudica stimolante la relazione testè illustrata dal ministro del bilancio, in particolare perchè essa ha posto l'accento su tutti gli strumenti di politica industriale succedutisi negli ultimi anni.

È ormai certo - a suo giudizio - che la legge n. 675 del 1977 non ha funzionato, specie perchè prevedeva procedure alquanto macchinose e di difficile attuazione, pur in presenza di interventisettoriali necessari che avevano una loro giustificazione ed erano di per sè dispersivi.

Osserva in generale che l'Italia, da grande paese trasformatore di materi prime, è devenuto un paese importatore di lavoro «incorporato» e che si è verificato complessivamente un notevole dispendio di risorse produttive: allo stato attuale è da risolvere soprattutto il problema dell'innovazione del processo industriale e del perodotto che ne consegue.

Si sofferma poi diffusamente sui rapporti fra il nostro paese e gli organismi comunitari, osservando che è preminente la necessità di definire il livello decisionale in sede comunitaria come risultato della mediazione tra interessi sociali e quelli dei singoli Stati. Reputa opportuna un'informativa preventiva al Parlamento nelle occasioni in cui i rappresentanti italiani si accingono a negoziare con gli altri paesi le direttive comunitarie, ed è quindi necessaria una modifica delle norme che presiedono alla politica industriale del paese. È parimenti necessario definire preventivamente la compatibilità delle procedure attinenti ai controlli con gli indirizzi espressi in sede comunitaria.

Ricorda che nella relazione testè illustrata è citata l'indisponibilità di bilancio per il fondo di cui alla legge n. 130 del 1983: a tale proposito, chiede al ministro Fanfani richiamati circa l'utilizzazione delle risorse in essa previste.

L'intervento per l'aiuto alle aree depresse del Mezzogiorno è reso possibile dalle norme CEE, ed è quindi possibile un'azione urgente nell'ambito nazionale senza dover attendere le decisioni comunitarie. Ritiene poi che le gestioni delle commesse pubblilche sia un fattore fondamentale di orientamento dei processi produttivi e giudica interessante il fatto che il CIPI diventi la sede per l'elaborazione delle strategie al fine di pervenire ad un effettivo coordinamento delle politiche industriali: in vista dell'assunzione del suddetto ruolo strategico devono essere conferiti al CIPI i necessari strumenti, tenendo presente la preminenza sociale della gestione del mercato del lavoro.

Il coordinamento delle politiche industriali - a suo giudizio - richiede anche una riforma dell'assetto e delle competenze dei singoli Ministeri: non è, ad esempio, possibile assicurare la gestione delle piccole e medie imprese scorporata dal disegno generale di politica industriale.

Quanto alle partecipazioni statali, sottolinea

la necessità di recuperare e di approfondire un ragionamento specifico su di esse, soprattutto in vista delle scadenze del 1992 che imporranno nuove e sconvolgenti regole di mercato, cui non si deve ricorrere come alibi per le inevitabili e mancate innovazioni apportate al processo industriale. Concludendo, riafferma la necessità di definire compiutamente gli obiettivi strategici dell'intervento pubblico in economia ciò che implica una necessaria riforma ed un profondo riassetto dell'interno sistema, con la conseguente urgente razionalizzazione fra interventi produttivi e servizi offerti.

Il deputato Cherchi rileva che dalla relazione del ministro Fanfani traspare con chiarezza come un disegno di programmazione settoriale sia andato pian piano sgretolandosi, e che ad esso si sia sostituita una serie di provvedimenti di salvataggio per singoli settori.

Se è vero che il sistema produttivo si è modernizzato, è anche vero che il sistema nel suo complesso non ha offerto soluzioni soddisfacenti per la soluzione di importanti problematiche, quali ad esempio l'arretratezza del Mezzogiorno, l'impoverimento della base produttiva e del *mix* tecnologico, nonchè la situazione della piccola e media impresa che vede peggiorare le sue posizioni rispetto ai grandi insediamenti industriali. Chiede quindi in che modo il Governo intenda far svolgere pienamente al CIPI il ruolo di sede deputata all'elaborazione ed alla definizione delle strategie di sviluppo industriale.

A suo avviso, sarebbe inoltre utile rivedere anche l'attuale organizzazione dei Ministeri, per procedere magari alla costituzione di un nuovo dicastero per l'economia nel quale confluiscano tutte quelle funzioni che attualmente sono frammentate. Se è questa la strada che il Governo intende seguire, occorre tener conto di alcune priorità, innanzitutto la necessità di un maggiore raccordo fra i programmi delle partecipazioni statali e gli interventi di politica industriale: ciò per dissipare la sensazione che i programmi degli enti di gestione siano quelli presentati dalle singole aziende senza la necessaria e doverosa funzione di indirizzo strategico da parte del Governo tesa ad inserire i programmi stessi in un più ampio disegno di politica di sviluppo.

Per quanto concerne poi il Mezzogiorno, ritiene indispensabile la definizione di una strategia puntuale nell'interesse di uno sviluppo generale del paese; a tale proposito, ricorda come nelle aree meridionali si produca soltanto l'otto per cento del totale nazionale, per cui giudica necessario avanzare serie critiche, a nome della sua parte politica, nei confronti dell'attuale politica meridionalistica.

Dopo aver ricordato come in questi ultimi anni non sia stata mai rispettata la riserva di legge per il Mezzogiorno – cita, a tale proposito, alcuni esempi – rileva che gli investimenti delle partecipazioni statali nel sud sono scesi in pochi anni dal 49 al 29 per cento del totale.

Sottolinea la vulnerabilità dei gruppi industriali italiani nei confronti di quelli degli altri paesi europei e la necessità di un migliore raccordo tra impresa pubblica e privata, si sofferma in particolare sul comparto chimico, giudicando positivamente la decisione del Governo di procedere ad una riorganizzazione; chiede quindi che il Parlamento venga messo al più presto nella condizione di conoscere termini e modi con cui si è proceduto nella definizione dell'accordo tra Enichem e Montedison. Deve però affermare che in tale operazione vi sono vari aspetti che lo lasciano alquanto perplesso, e su diu essi auspica che il Parlamento esprima al più presto il proprio avviso.

Il senatore Mantica esprime apprezzamento, a nome della sua parte politica, per la relazione del Ministro del bilancio, che considera rilevante per aver tentato una riflessione critica sulla politica industriale attuata nel nostro paese.

Osserva che in questi ultimi anni si assiste, da un lato, ad un arricchimento e ad un'espansione dell'industria privata e, dall'altro, si verifica un enorme aumento del debito pubblico. È certo che l'indebolimento delle risorse statali sotto il profilo degli investimenti limita grandemente le capacità di intervento dello Stato nei settori che, storicamente o strutturalmente, sono in ritardo ed abbisognano di interveti radicali. È del resto necessaria una presenza dello Stato sempre più puntuale per definire una nuova politica nei rapporti fra settore pubblico e settore privato: ed anche in

questo caso l'indebitamento pubblico costituisce una forte remora, soprattutto nella considerazione che esso è sfuggito negli ultimi anni ad ogni ragionevole previsione. È su questo che deve appuntarsi la riflessione delle forze politiche e delle energie produttive del paese.

Non può non sottolineare la necessità di aumentare la conoscenza delle dinamiche che presiedono al sistema privato delle imprese per avvicinarlo di più alla realtà che scaturirà dalla liberalizzazione dei vincoli comunitari prevista per il 1992: è purtroppo noto che l'imprenditoria privata nel suo complesso è abituata al sostegno statale ed in definitiva non è pronta a confrontarsi concorrenzialmente con quelle di altri paesi.

Concludendo, sottolinea la necessità di rivedere le regole del gioco, tenendo presente che lo scopo precipuo deve essere quello di tutelare gli interessi generali a scapito di quelli settoriali.

Il Presidente Marzo, a causa dell'inizio delle votazioni presso l'Assemblea della Camera, informa i commissari che la replica del ministro Fanfani sarà svolta in una prossima seduta.

La seduta termina alle 12,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
MURMURA

Interviene il Ministro senza portafoglio per le aree urbane Tognoli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987 (975)
(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del senatore Santini, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (998), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del senatore Santini, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985 (1144), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del senatore Santini, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987 (1146), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del senatore Santini, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986 (1149), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione)

Su proposta del senatore Santini, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Covello ed altri: Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666)
(Parere alla 7ª Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del provvedimento in titolo è rinviato.

Salerno ed altri: Istituzione in Matera di un «Collegio del Mondo Unito» per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti di

collaborazione e cooperazione internazionale (852)
(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka (1260), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate (656)
(Parere alla 8ª Commissione)

Riferisce in senso favorevole alla Sottocommissione il senatore Guzzetti.

Dopo un intervento, in senso favorevole, del senatore Franchi, e dopo che il ministro Tognoli ha fornito taluni chiarimenti, richiesti dal presidente Murmura e dal senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (1352)
(Parere alla 8ª Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del provvedimento in titolo è rinviato.

Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo (1180)
(Parere alla 9ª Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del provvedimento in titolo è rinviato.

Galeotti ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni (820)
(Parere alla 10ª Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del provvedimento in titolo è rinviato.

Rossi ed altri: Norme per la tutela del mercato (1012)

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (1240)
(Parere alla 10ª Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Su proposta del senatore Guzzetti, l'esame dei provvedimenti in titolo è rinviato, al fine di consentirne il necessario approfondimento.

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (1347), approvato dalla Camera dei deputati

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti urgenti a favore dei portatori di invalidità (103)

Saporito ed altri: Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia dei sordomuti (220)

Saporito ed altri: Abrogazione dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di erogazione di pensioni agli invalidi civili (265)
(Parere alla 11ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale, nell'esprimere parere favorevole sui provvedimenti in titolo, manifesta tuttavia perplessità riguardo all'articolo 5 del disegno di legge n. 1347, che dovrebbe, a suo parere, rientrare in una visione complessiva relativa alla determinazione dei criteri di valutazione della concessione delle invalidità. Per questi motivi, detto articolo troverebbe, a suo parere, più adeguata collocazione nel disegno di legge n. 103, contenente la delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti urgenti a favore dei portatori di invalidità.

Dopo un intervento del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sui provvedimenti in titolo, salvo che sull'articolo 5 del

disegno di legge n. 1347, riguardo al quale esprime parere contrario, con le motivazioni formulate dal presidente Murmura.

Collocamento fuori ruolo del personale apicale medico delle unità sanitarie locali (235)
(Parere alla 12ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale esprime la propria contrarietà al disegno di legge in titolo, osservando che la Sottocommissione ha in passato espresso parere contrario su provvedimenti analoghi, riguardanti altre categorie.

Concorda il senatore Franchi

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario.

Dell'Osso ed altri: Modifica alla legge 7 maggio 1965, n. 459, recante disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti (616)
(Parere alla 12ª Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del provvedimento in titolo è rinviato.

Libertini ed altri: Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente (256)

Fabbri ed altri: Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo (391)

Deputati Botta ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1292), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Su proposta del senatore Guzzetti, l'esame dei provvedimenti in titolo è rinviato, al fine di consentirne una più accurata valutazione.

Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)

Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823)

Cutrera ed altri: Nuove norme sul diritto di edificazione sull'indennità di espropriazione (799)

Malagodi ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831)

Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)
(Parere alla 13ª Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente Murmura, l'esame dei provvedimenti in titolo è rinviato.

Tornati ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Val Brembana (830)

Golfari ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (1205)

Forte ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (1252)
(Parere alla 13ª Commissione)
(Rinvio dell'esame)

Su proposta del senatore Guzzetti, l'esame dei provvedimenti in titolo è rinviato.

Emendamenti al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988 n. 416 recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (1333)
(Parere alla 6ª Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, salvo che sull'emendamento all'articolo 7-*bis*, di iniziativa del senatore Brina aggiuntivo di un ulteriore comma dopo l'ultimo sull'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo 5 (riguardo al quale il senatore Franchi si dichiara, invece, favorevole) e sull'emendamento 7.1, di iniziativa del senatore Ruffino.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 15,30.

•

Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka (1260), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione)

•

Riferisce alla Commissione il senatore Forte, il quale dopo aver riassunto il provvedimento, ne illustra gli aspetti finanziari e fa presente che è opportuno chiedere assicurazioni al rappresentante del Tesoro circa la congruità della quantificazione effettuata, anche in relazione alle disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 2.

Si apre il dibattito.

Il presidente Andreatta fa rimarcare l'importanza sotto il profilo del finanziamento della presidenza italiana della iniziativa, presidenza che impone una serie di attività in virtù delle quali il Ministro dovrà affrontare costi che è opportuno vengano esplicitati al Parlamento, soprattutto in quanto essi paiono più elevati rispetto a quelli sostenuti per la costituzione del Ministero.

Ha quindi la parola il ministro Ruberti, il quale, nel far presente come la Presidenza della iniziativa implichi la gestione di una serie di progetti di notevole rilevanza, per la qual cosa si rende necessaria una struttura *ad hoc*, anche per le riunioni dei vari organismi europei, fa altresì osservare come ciò non possa essere realizzato se non assumendo del personale in numero non inferiore a 15 unità. Quanto al problema della sede, informa poi che è stato reperito un piano all'interno del Ministero, anche se ovviamente occorre provvedere a lavori di restauro e ad attrezzare la struttura con banche-dati.

Garantisce comunque la congruità della spesa prevista nel disegno di legge.

Dopo che il sottosegretario Pavan ha assicurato la congruità della spesa così come prevista dal testo, la Sottocommissione incarica l'estensore designato, senatore Forte, di esprimere un parere favorevole.

Emendamenti relativi al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie (1334)
(Parere alla 6ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione l'estensore designato, senatore Forte, il quale fa presente che si tratta di esprimere il parere su due emendamenti, il primo in materia di anticipazione del regime discendente dalla sentenza della Corte costituzionale in tema di trattamento fiscale delle liquidazini e il secondo volto a ridurre l'IVA per le calzature dal 19 al 9 per cento.

Quanto a quest'ultimo emendamento, egli fa presente che, se si assume una notevole anelasticità della domanda, esso dovrebbe comportare una minore entrata. Problemi più complessi, a suo avviso, si pongono per quanto riguarda il primo emendamento, che incide su una materia già oggetto di intervento legislativo nel marzo 1988, quando la norma ebbe una copertura *ad hoc*; a tale riguardo, ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1052, presso la Commissione bilancio, il problema di copertura fu risolto nel senso che l'aggravio a carico del bilancio dello Stato avrebbe trovato copertura nelle maggiori entrate o nelle minori spese che il decreto comportava nel suo complesso.

Per quanto concerne l'emendamento, esso dovrebbe porre un problema autonomo di

copertura, a meno di ritenere che la retrodatazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale all'ottobre 1985 comporti effetti già inclusi nella previsione di copertura dei 50 miliardi annui di cui al decreto n. 70 del marzo 1988.

Si apre il dibattito.

Il presidente Andreatta fa presente l'opportunità che si segnali alla Commissione di merito la improponibilità per estraneità della materia dell'emendamento in tema di liquidazione, mentre il sottosegretario Pavan dichiara la contrarietà del Tesoro ad entrambi gli emendamenti, in quanto forieri di conseguenze finanziarie di segno negativo a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore Bollini fa rilevare come della questione si fosse già discusso per ovviare ad una imprecisione realizzata dalla Camera dei deputati, con la conclusione dell'approvazione di un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere la questione.

Per quanto concerne l'emendamento, esso non dovrebbe porre un problema autonomo di copertura ed appare estremamente apprezzabile nel merito, in quanto si tratta solo di eliminare una ingiusta disparità di trattamento: il profilo di copertura può essere affrontato, comunque, ricordando che il provvedimento comporta una maggiore entrata e quindi una quota di essa può essere devoluta a copertura della proposta emendativa.

Nel contestare poi il suggerimento del presidente Andreatta in ordine ad una declaratoria di improponibilità da parte della Commissione di merito, fa presenta che il problema reale da affrontare riguarda la quantificazione delle conseguenze finanziarie della proposta; è anche da tenere conto poi che i 428 miliardi di cui al decreto in esame non sono stati acquisiti ancora in bilancio e quindi una parte è utilizzabile a copertura.

Il presidente Andreatta, nel dichiarare di ritenere opportuno un accertamento da parte del Governo circa la sussistenza o meno di diritti quesiti da parte degli interessati, ricorda come il quadro normativo approvato proprio dalla Commissione bilancio preveda la devoluzione delle maggiori entrate a sollievo del disavanzo, il che non esclude tuttavia che la copertura dell'emendamento non possa essere realizzata utilizzando in difformità una quota di fondo globale. Occorre opporsi comunque ad un utilizzo delle maggiori entrate di cui al provvedimento, già utilizzate - sia pure, a suo avviso, illegittimamente - per la copertura degli oneri di cui al contratto del settore scolastico.

Il senatore Bollini, nel condividere tale ultimo cenno alla illegittimità della citata copertura, contesta il fatto che, per la scuola, siano stati subito reperiti i mezzi finanziari mentre per gli interessati all'emendamento ciò rimanga difficoltoso. Concorda comunque sul fatto che il Governo debba effettuare una valutazione attenta del costo dell'emendamento.

Il presidente Andreatta, nel ribadire l'opportunità di una iniziativa del Dicastero delle finanze volta a valutare gli oneri discendenti dall'emendamento, fa presente che comunque, allo stato, le due proposte emendative risultano sfornite di copertura finanziaria, in assenza di elementi sufficienti per pervenire alla relativa quantificazione.

Su sua proposta, pertanto, la Sottocommissione incarica l'estensore designato di trasmettere un parere contrario su entrambi gli emendamenti, con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento:

alla 1ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi

urgenti a tutela del diritto di difesa (1376): *parere favorevole sui presupposti costituzionali.*

La Sottocommissione ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986 (1149), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 7ª Commissione:

Boggio ed altri: Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali (1218): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 11ª Commissione:

Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (438): *parere favorevole;*

alla 13ª Commissione:

Fabbri ed altri: Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo (391): *rinvio dell'emissione del parere.*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7ª Commissione:

Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka (1260): *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 12ª Commissione:

Bompiani ed altri: Collocamento fuori ruolo del personale apicale medico delle unità sanitarie locali (235): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 13ª Commissione:

Libertini ed altri: Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente (256): *rimessione alla Commissione plenaria.*

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge:

alla 7ª Commissione:

COVELLO ed altri: Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666): *parere favorevole.*

alla 11ª Commissione:

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (1347), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 10,30 e 15,30

In sede referente

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali (1379) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1317) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 9,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria (1233).
- Modifiche un tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (1239) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena (1289).
- Deputati PEDRAZZI CIPOLLA ed altri. - Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (778) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 10,30

In sede referente

Esame disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione

dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988 (1374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge e di emendamenti ad esso relativi:

- Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate (656).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 9 e 15

ALLE ORE 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (1333).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria (1164).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 1301, concernente materia tributaria: audizione di una rappresentanza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

ALLE ORE 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (1333).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 9

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Programma di interventi, predisposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- BOGGIO ed altri. – Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali (1218).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano (951).
- Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed asso-

ciati (1191) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- COVELLO ed altri. – Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666).
- SALERNO ed altri. – Istituzione in Matera di un «Collegio del Mondo Unito» per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione internazionale (852).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate (656).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni (1054).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (1310).
- Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (1287).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo (1180).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. – Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (659).
- DIANA ed altri. – Istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero (660).
- GIUGNI ed altri. – Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).
- Corresponsione di uno speciale compenso incentivante al personale addetto all'Ispettorato centrale repressione frodi (789).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- GALEOTTI ed altri. – Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore a natanti (822).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il settore dell'elettronica (1179).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- VETTORI ed altri. - Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane (788).
- ALIVERTI ed altri. - Provvedimenti di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane (1057).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè disposizioni in materia di delegificazione per gli aneti previdenziali (1373) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati SCOVACRICCHI e ROMITA; MANCINI ed altri; CRISTOFORI ed altri; MIGLIASSO ed altri; CAVICCHIOLI ed altri. - Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (1217) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la ricongiunzione dei contributi previdenziali obbligatoriamente versati dai liberi professionisti (90).
- FAVILLA ed altri. - Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (826).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SALVI ed altri. - Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (173).
- VECCHI ed altri. - Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (438).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (1347) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SAPORITO ed altri. - Norme per la concessione di una indennità speciale per l'autonomia dei sordomuti (220).
- SAPORITO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di erogazione di pensioni agli invalidi civili (265).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MORA ed altri. - Riforma dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari (419).
- DIANA ed altri. - Norme sul riconoscimento di appartenenza al settore agricolo, ai fini previdenziali ed assistenziali, di alcune attività effettuate da imprese vivaistiche (487).

II. Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro (585-*ter*) (*Stralcio degli articoli da 3 a 13, 14 – commi da 3 a 6 –, da 15 a 18, 20 e 21 – commi 3, 4 e 6 – del disegno di legge n. 585-bis deliberato dalla 11ª Commissione in sede deliberante nella seduta del 3 agosto 1988*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIUGNI ed altri. – Riforma delle procedure di avviamento al lavoro (303).
- ANTONIAZZI ed altri. – Norme in materia di integrazione salariale, eccedenze di personale e mobilità dei lavoratori (354).
- ANTONIAZZI ed altri. – Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria (356).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 9,30 e 16,30

In sede consultiva

I. Esame del seguente documento:

- Piano energetico nazionale (*Doc.* LXIV, n. 1).

II. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali (1379) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LIBERTINI ed altri. – Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente (256).
- FABBRI ed altri. – Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo (391).
- Deputati BOTTA ed altri. – Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1292) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali (1379) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 9,30 e 10,30

ALLE ORE 9,30

Indagine conoscitiva sulle forme di collegamento tra Parlamento e Regioni:

- Audizione del Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali Antonio Maccanico.

ALLE ORE 10,30

Seguito dell'esame dello schema di documento finale.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 27 ottobre 1988, ore 14

I. Seguito della discussione per la definizione del tetto pubblicitario per il 1988.

II. Seguito della discussione sull'informazione radiotelevisiva.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30